

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUSTIZIA (II) .....	<i>Pag.</i>	3
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	14
DIFESA (IV) .....	»	25
FINANZE (VI) .....	»	32
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	38
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	44
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	52
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	53
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	58
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	62
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	74
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	»	84
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO .....	»	85

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo !-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C !-AC; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Italiani in Europa: Misto-CD-IE; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare (AP) - Partito Socialista Italiano (PSI): Misto-PP-AP-PSI.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIU- LIO REGENI .....	<i>Pag.</i>	87
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	89

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	3
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento 1.1 costa</i> ) .....	11
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	12
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	10
AVVERTENZA .....	10
ERRATA CORRIGE .....	10

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 1° dicembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.*

#### **La seduta comincia alle 13.45.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.**

**C. 2757 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e della relazione in oggetto, rinviato nella seduta del 26 novembre 2020.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri, lunedì 30 novembre, è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di delegazione europea. Avverte quindi che è stato presentato l'emendamento Costa 1.1 (*vedi allegato 1*). Prima di dare la parola al relatore e al rappresentante del Governo per esprimere il parere, ricorda che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Federico CONTE (LEU), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Costa 1.1, che si prefigge di completare il recepimento della direttiva UE 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Tiene tuttavia a precisare che la contrarietà è determinata dalla necessità di approvare in tempi brevi il disegno di legge di delegazione, evitando una terza lettura da parte del Senato, evidenziando nel contempo che l'emendamento del collega costituisce uno stimolo ad affrontare la questione nell'immediato futuro, attraverso il ricorso ad un provvedimento *ad hoc* che perfezioni il recepimento della citata direttiva, già parzialmente attuata dal precedente Governo.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello del relatore.

Enrico COSTA (MISTO), nel ribadire la rilevanza del tema posto con l'emendamento a sua firma 1.1, ribadisce che, nell'approvare la direttiva UE 2016/343, le istituzioni europee hanno inteso introdurre l'obbligo per gli Stati membri di adeguare il proprio ordinamento nazionale ai principi in essa contenuti. Rammenta in particolare che l'articolo 4 della citata direttiva prevede che gli Stati membri adottino « le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole ». Ritiene pertanto doveroso che il Governo e il Parlamento si interrogino sulla rispondenza del nostro ordinamento ai citati principi, rilevando come le conferenze stampa dei magistrati e delle Forze di polizia o gli articoli giornalistici sulle inchieste in corso, o la trasmissione di parti di intercettazione o di video di perquisizioni, che rappresentano le persone indagate come colpevoli, non appaiano certamente coerenti con il diritto europeo. Nel rammentare che la

direttiva in questione era contenuta nella legge di delegazione del 2016-2017 e che il Governo ha fatto scadere la delega, senza esercitarla, ritiene non accettabile l'argomentazione del relatore, sottolineando come nell'allegato A del disegno di legge in esame figurino atti dell'Unione europea di gran lunga meno significativi. Rivolgendosi al sottosegretario Ferraresi, chiede se possano essere messi a disposizione della Commissione Giustizia i dati sull'attuazione dei diritti sanciti dalla direttiva che, ai sensi dell'articolo 11, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione europea entro il 1° aprile 2020, e successivamente ogni tre anni. Ritenendo che il Governo non abbia dato corso a tale obbligo, presume che la Commissione europea, nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio prevista entro il 1° aprile 2021 dall'articolo 12 della stessa direttiva, sarà costretta ad evidenziare la mancata attuazione dei citati diritti da parte dell'Italia, in considerazione dell'impossibilità di rinviare al Senato il disegno di legge di delegazione per la terza lettura. Nel preannunciare l'intenzione di riproporre il suo emendamento in sede di esame da parte dell'Assemblea, richiedendone la votazione a scrutinio segreto, ritiene che sul tema vi sia la sostanziale adesione di tutti i colleghi. Chiede pertanto, in attesa che pervengano i dati richiesti al Governo, di sospendere l'esame del provvedimento, di cui sollecita la modifica.

Pierantonio ZANETTIN (FI), invita il rappresentante del Governo e il relatore a riconsiderare il parere espresso, ritenendo che in considerazione della rilevanza del tema non si comprenda la chiusura aprioristica testé dimostrata. Esprime la convinzione che il bicameralismo perfetto che contraddistingue il sistema parlamentare italiano non possa essere addotto a giustificazione di una mancata modifica del testo in esame.

Catello VITIELLO (IV), nel tranquillizzare preliminarmente i colleghi della maggioranza sul rispetto delle intese raggiunte da parte dei componenti di Italia Viva, che

si asterranno dalla votazione, tiene comunque ad esprimere alcune perplessità con riguardo al tema in questione. Ritiene infatti che la presunzione di innocenza rappresenti un principio di civiltà giuridica che dovrebbe essere condiviso da tutti e che per certo sta a cuore allo stesso relatore il quale, in qualità di avvocato penalista, non può non considerarlo un diritto da difendere. Invita pertanto la maggioranza ad un supplemento di riflessione, considerando più opportuno che si intervenga immediatamente, ritenendo non particolarmente gravosa la terza lettura dal parte del Senato, piuttosto che rinviare ad un futuro provvedimento *ad hoc*. Preannuncia in ogni caso l'intenzione di Italia viva di presentare entro breve tempo una proposta di legge per il completo recepimento della direttiva in questione.

Flavio DI MURO (LEGA), ritenendo che il collega Costa sia stato esaustivo, non interviene nel merito ma fa riferimento alle norme del Regolamento che hanno introdotto una procedura specifica per l'esame dei disegni di legge europea e di delegazione europea. Ritiene infatti che tale procedura abbia inteso valorizzare il contributo delle Commissioni competenti per materia, affidando alla Commissione XIV, che esamina i citati provvedimenti in sede referente, un ruolo di coordinamento e di verifica della compatibilità delle misure introdotte con il diritto dell'Unione europea. Esprime pertanto la convinzione che si possa procedere all'approvazione dell'emendamento del collega Costa, sul quale si raccoglie nel merito un consenso unanime, rinviando alla Commissione XIV il suo eventuale respingimento, nel caso in cui in tale direzione dovessero condurre le eventuali valutazioni sui tempi di conclusione dell'*iter* e sui rapporti con le istituzioni europee o all'interno della stessa maggioranza. Chiede inoltre di sapere sulla base di quali considerazioni politiche o amministrative da parte del Ministero della Giustizia nell'allegato A del disegno di legge in esame non figurino la direttiva UE 2016/343, ipotizzando che ciò sia da attribuirsi agli intendimenti « forcaioli » del ministro Bonafede. Nel ritenere che i problemi con l'Unione

europea deriveranno piuttosto dal mancato corretto recepimento della direttiva in questione, ribadisce che la Commissione Giustizia dovrebbe occuparsi del merito delle questioni rinviando alla Commissione XIV valutazioni sull'opportunità o meno di una terza lettura da parte del Senato.

Roberto CASSINELLI (FI) ribadisce che, come hanno sottolineato già diversi colleghi, l'emendamento 1.1 presentato dal deputato Costa merita una grande attenzione in considerazione della delicatezza del tema. Nel sottolineare che la presunzione d'innocenza rappresenta un cardine fondamentale del processo penale e dell'ordinamento giuridico nazionale, ritiene che il bicameralismo perfetto non possa costituire un impedimento all'approvazione dell'emendamento Costa 1.1. Sollecita, in conclusione, i colleghi della maggioranza a ragionare e a votare nell'interesse dei diritti fondamentali dei cittadini.

Michele BORDO (PD) invita i colleghi a distinguere le questioni relative alla procedura di esame del disegno di legge di delegazione europea dalla riflessione politica sull'emendamento Costa 1.1. Con riguardo alla procedura, riferendosi all'intervento del collega Di Muro, precisa che la Commissione XIV può respingere gli emendamenti già approvati dalla Commissione competente per materia, soltanto se rilevasse un'incompatibilità con le norme dell'Unione europea o per esigenze di coordinamento generale. Con riguardo al contenuto dell'emendamento del collega Costa, in considerazione della delicatezza del tema, chiede al relatore di valutare se vi siano le condizioni per un ulteriore approfondimento della questione rinviando ad altra seduta la conclusione dell'esame. Ritiene, peraltro, che non costituisca motivo di scandalo la prassi consolidata in base alla quale i gruppi concordano di modificare un testo di legge in un ramo del Parlamento ritenendolo « blindato » nell'altro ramo. A tale proposito, in qualità di presidente della XIV Commissione nella scorsa legislatura, fa presente che tale prassi è stata adottata più volte, rilevando come incrementando il

tempo necessario all'approvazione del disegno di legge si corra il rischio di aumentare il numero di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia. Pertanto, nel rilevare che da quanto testé evidenziato deriva il problema di una eventuale terza lettura da parte del Senato, sollecita nuovamente il relatore a valutare se vi siano le condizioni per un ulteriore approfondimento.

Ciro MASCHIO (FDI), nell'associarsi alle considerazioni procedurali e di metodo dei colleghi Costa, Di Muro, Zanettin e Cassinelli, sul piano politico ritiene incomprensibile che non si metta mano ad una questione fondamentale per la civiltà giuridica del nostro Paese al solo fine di evitare la terza lettura da parte del Senato. Ritiene pertanto che al di là degli schieramenti la Commissione Giustizia debba prioritariamente occuparsi dei principi fondanti del nostro ordinamento e a partire da ciò si debba organizzare la successiva procedura di esame sia in XIV Commissione sia in Assemblea.

Federico CONTE (LEU), *relatore*, nel sottolineare che il dibattito svoltosi dopo l'espressione del parere testimonia la particolare sensibilità dei colleghi sulla questione posta dall'emendamento Costa 1.1, fa presente che una parte significativa delle previsioni della direttiva UE 2016/343 sono già presenti nel nostro ordinamento grazie a un intervento legislativo precedente. Sottolineando che permangono tuttora profili residui ma significativi da recepire, fa presente che si pone comunque l'esigenza di valutare le implicazioni di un allungamento dell'*iter* di esame del provvedimento. Si dichiara comunque disponibile a rinviare a domani la conclusione dell'esame al fine di svolgere un supplemento di istruttoria politica tra le forze di maggioranza nonché una valutazione ulteriore sotto il profilo tecnico.

Flavio DI MURO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, trova surreale la proposta di approfondimento del relatore che soltanto pochi minuti fa si era espresso in senso contrario sull'emendamento Costa 1.1,

rilevando peraltro come il rappresentante del Governo non abbia neanche ritenuto di motivare la propria posizione contraria. Ritiene comunque che la Commissione sia nelle condizioni di votare, rilevando che lo stesso proponente vorrà insistere per la votazione e sia contrario al rinvio.

Enrico COSTA (MISTO), ritenendo che i dati richiesti non possano essere forniti dal Governo, chiede di procedere alla votazione.

Mario PERANTONI, *presidente*, rileva come molti dei colleghi intervenuti, a partire dai deputati Costa e Bordo e dallo stesso relatore, avessero richiesto un supplemento di istruttoria sull'emendamento Costa 1.1, anche in attesa dei dati richiesti al Ministero.

Enrico COSTA (MISTO) ribadisce la richiesta di procedere alla votazione.

Mario PERANTONI, *presidente*, ritiene che la richiesta del relatore di un supplemento di istruttoria e quindi di un rinvio dell'esame alla giornata di domani, sia fondata e ragionevole.

*(vive proteste).*

Enrico COSTA (MISTO) reitera la richiesta di votazione dell'emendamento a sua prima firma 1.1.

Jacopo MORRONE (LEGA) rilevando come il presidente abbia fatto una valutazione sbagliata, fa presente che i colleghi dell'opposizione chiedono di votare.

*(applausi).*

Michele BORDO (PD) interviene per fornire alcune precisazioni, rammentando che il relatore ha condiviso l'opportunità di un supplemento di riflessione sul tema posto dal collega Costa, prima ancora che si ponesse una questione di numeri all'interno della Commissione. Rileva pertanto la scorrettezza dei colleghi dell'opposizione che, essendosi resi conto della mancanza dei

voti necessari ai fini della reiezione dell'emendamento, hanno chiesto di procedere alla votazione anziché accogliere la sincera proposta di rinvio.

Enrico COSTA (MISTO) esprime dubbi sulla natura sincera della proposta.

Mario PERANTONI, *presidente*, sollecita il collega Bordo a rivolgersi alla presidenza.

*(vive proteste).*

Michele BORDO (PD) ribadisce la sincerità dell'apertura dimostrata dalla maggioranza, anche a seguito di contatti informali con il relatore Conte ed il collega Costa. Rileva di non aver avanzato la proposta di un rinvio dell'esame ai fini di un supplemento di istruttoria, in ragione della possibile mancanza dei numeri da parte della maggioranza, considerata l'assenza di difficoltà a procedere alle sostituzioni in considerazione della presenza di deputati nel Palazzo.

*(Vive proteste dei deputati Bisa, Morrone e Tateo).*

Mario PERANTONI, *presidente*, sollecita i colleghi a rispettare il regolamento e a non interrompere l'intervento del deputato Bordo.

Michele BORDO (PD) nell'evidenziare, inoltre, che sarebbe stato semplice per i deputati di maggioranza intervenire nel dibattito allo scopo di prendere tempo e nel sottolineare che il solo scopo del suo attuale intervento è di natura chiarificatrice, fa presente di aver compreso come da parte dell'opposizione vi sia, non la disponibilità all'apertura, ma la volontà di far approvare l'emendamento Costa 1.1 a qualunque costo. Pertanto, nel ritenere scorretto tale modo di procedere, ritirando la propria precedente proposta di un supplemento di istruttoria, chiede di procedere alla votazione.

*(Applausi dei deputati Costa e Tateo).*

Flavio DI MURO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che la motivazione addotta dal presidente per il rinvio della votazione, basata sulla necessità di attendere i dati richiesti al Governo, qualifica la decisione dello stesso presidente come irragionevole e faziosa. Rileva infatti che, in assenza del recepimento della direttiva UE 2016/343, non vige il richiamato obbligo dell'articolo 11 e pertanto non possono essere forniti dal Ministero della Giustizia dati di cui lo stesso ministero non è in possesso.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente di essersi limitato a recepire la richiesta avanzata dal collega Costa.

Eugenio SAITTA (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Bordo, a nome dei colleghi del Movimento 5 Stelle, chiede di procedere alla votazione.

Mario PERANTONI, *presidente*, ritenendo che vi siano tutti i presupposti per votare, in considerazione dell'unanimità della richiesta, pone in votazione l'emendamento Costa 1.1.

La Commissione respinge l'emendamento Costa 1.1.

*(Vive proteste).*

Enrico COSTA (MISTO) chiede la verifica della votazione appena effettuata.

Mario PERANTONI, *presidente*, propone di procedere alla controprova della votazione.

Simone BALDELLI (FI) chiede che il presidente proceda al computo delle mani alzate.

Eugenio SAITTA (M5S) si dichiara d'accordo con la proposta del collega Baldelli.

Enrico COSTA (MISTO) fa presente che nel frattempo altri deputati sono entrati nell'aula in cui si stanno svolgendo i lavori.

Roberto CASSINELLI (FI) fa presente che, nell'essersi sostituito ai segretari assenti, ha rilevato che l'emendamento Costa 1.1 è stato approvato per un voto.

Flavio DI MURO (LEGA) fa presente che si sta per procedere alla ripetizione della votazione al fine di comprenderne l'esito.

Eugenio SAITTA (M5S) precisa che l'emendamento Costa è stato respinto.

*(Vive proteste)*

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che è stata chiesta la verifica della votazione.

Eugenio SAITTA (M5S) ribadisce che l'emendamento è stato respinto.

Simone BALDELLI (FI), nello stigmatizzare la conduzione dei lavori, fa presente che sarebbe opportuno che in sede di ripetizione della votazione votassero le stesse persone che hanno preso parte alla votazione precedente.

Roberto TURRI (LEGA), richiamando le affermazioni del collega Saitta, in considerazione del fatto che evidentemente il presidente è stato in grado di fotografare la situazione nel corso della precedente votazione, chiede di sapere quanti siano stati i voti favorevoli, quanti quelli contrari e quanti siano stati i deputati astenuti.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente di aver dichiarato l'emendamento Costa 1.1 respinto sulla base della evidente consistenza dei gruppi che hanno votato in senso contrario. Fa presente che si procederà comunque alla ripetizione della votazione.

Eugenio SAITTA (M5S), con riguardo agli interventi precedenti, precisa che il presidente ha annunciato la ripetizione della votazione sulla base di una richiesta di verifica dell'opposizione.

Veronica GIANNONE (M-NI-USEI-CI-AC) ribadisce la richiesta di sapere, con riferimento alla votazione dell'emendamento Costa 1.1, quanti siano stati i voti favorevoli, quanti i voti contrari e quanti i deputati astenuti, sottolineando che è stato il presidente a dichiarare la ripetizione della votazione.

Anna Rita TATEO (LEGA) ritiene necessario disporre anche dell'elenco dei presenti al momento della votazione precedente.

Franco VAZIO (PD), al fine di contribuire ad una maggiore serenità, fa presente che hanno preso parte alla votazione sei deputati del Partito Democratico, alcuni dei quali regolarmente sostituiti.

Simone BALDELLI (FI) invita il presidente a procedere alla ripetizione della votazione, ritenendo che ciò debba avvenire immediatamente dopo la votazione e non a seguito di un ulteriore dibattito.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel sottolineare che non ha potuto procedere a svolgere la ripetizione in considerazione delle richieste d'intervento da parte dei colleghi, nel ringraziare il collega Baldelli per le sue precisazioni, dà conto delle sostituzioni. Invitando quindi il segretario Conte e il deputato Di Muro, in sostituzione dell'altro segretario, onorevole Bartolozzi, assente, ad avvicinarsi al banco di presidenza e a procedere al computo dei voti, indice nuovamente la votazione dell'emendamento Costa 1.1.

La Commissione, ripetendo la votazione, respinge l'emendamento Costa 1.1.

Anna Rita TATEO (LEGA) fa presente che, contrariamente alla prima votazione, il presidente ha preso parte alla votazione.

Jacopo MORRONE (LEGA) fa presente che il presidente non aveva partecipato alla precedente votazione.

Simone BALDELLI (FI), nel sottolineare la atipicità della partecipazione al voto del presidente di Commissione, per correttezza precisa di aver visto il presidente Perantoni votare in tutti e due i casi. Pertanto nel sottolineare che dovrebbe essere motivo di riflessione per la maggioranza il fatto che essa abbia tenuto soltanto grazie al voto del presidente, fa presente che il presidente Perantoni non soltanto ha partecipato alla votazione, ma ha anche svolto un intervento riassuntivo al fine di consentire ai colleghi della maggioranza di arrivare in aula. Nel rilevare la difficoltà del ruolo del presidente che non è *super partes*, dal momento che la sua appartenenza politica permane, ma è tuttavia garante del rispetto delle regole per tutti, fa presente che è nell'interesse stesso del presidente avere e dimostrare la terzietà del suo ruolo.

Flavio DI MURO (LEGA), rivolgendosi al collega Baldelli, che sa informato e attento alle norme regolamentari, gli fa presente che è prassi consolidata che in Commissione Giustizia il presidente partecipi alla votazione se appartiene al Movimento 5 Stelle e se alla maggioranza manca un voto.

Mario PERANTONI, *presidente*, invita il collega Conte a formulare la proposta di relazione sul disegno di legge di delegazione per le parti di competenza.

Federico CONTE (LEU), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole che ripete le puntualizzazioni già espresse nella fase di illustrazione del provvedimento (*vedi allegato 2*).

Pierantonio ZANETTIN (FI) fa presente, affinché resti agli atti dei lavori della Commissione, che all'inizio della seduta la sua intenzione era quella di astenersi dalla votazione sulla proposta di relazione. Tuttavia, alla luce del respingimento dell'emendamento Costa 1.1 e delle motivazioni non giustificabili addotte dalla maggioranza, preannuncia il voto contrario del gruppo di Forza Italia.

Ciro MASCHIO (FDI), nel sottolineare che anche Fratelli d'Italia aveva l'inten-

zione di astenersi dalla votazione, fa presente che il suo gruppo voterà in senso contrario, alla luce dell'imbarazzante conduzione del dibattito che auspica di non sperimentare più, in particolare con riguardo a principi fondamentali come la presunzione d'innocenza.

Enrico COSTA (MISTO), nel ritenere anomalo che la maggioranza, nonostante si sia detta favorevole, respinga l'emendamento grazie al voto del presidente del quale considera inqualificabile l'atteggiamento, chiede comunque un supplemento di riflessione sulla questione. Rammenta infatti la sua intenzione di riproporre l'emendamento in Assemblea e di chiederne la votazione a scrutinio segreto. A tale proposito ricorda che due legislature fa, in occasione del disegno di legge di delegazione europea, la maggioranza cadde per ben due volte in Assemblea durante la votazione a scrutinio segreto di proposte emendative relative alla responsabilità civile dei magistrati. Nel sottolineare che la situazione è analoga, sollecita maggioranza e Governo a trovare una soluzione in vista dell'esame in Assemblea, che non sia l'accoglimento ad un ordine del giorno, ma un vero e proprio recepimento della citata direttiva.

Michele BORDO (PD), nel preannunciare il voto favorevole del partito Democratico sulla proposta di relazione del collega Conte, esprime il proprio dispiacere per l'andamento della seduta, ritenendo che fosse giusto un approfondimento all'interno della maggioranza che avrebbe potuto consentire anche l'approvazione dell'emendamento. Nel ribadire che l'emendamento del collega Costa è opportuno nel merito e che la sua proposta di rinvio era sincera, stigmatizza il comportamento dell'opposizione che ha tentato di impedire il rinvio e di procedere subito alla votazione ritenendo che la maggioranza non avesse i numeri. Pertanto sottolinea che la maggioranza non aveva altra alternativa che votare in senso contrario all'emendamento Costa 1.1, preannunciando comunque la possibilità di un approfondimento in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore. La Commissione delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Federico Conte quale relatore presso la XIV Commissione.

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.**

**Doc. LXXXVII, n. 3.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 novembre 2020.

Federico CONTE (LEU), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole per le parti di competenza sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019.

Pierantonio ZANETTIN (FI) preannuncia il voto contrario del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere favorevole, per le parti di competenza, sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019.

Flavio DI MURO (LEGA) preannuncia il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere favorevole, per le parti di competenza, sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019.

Ciro MASCHIO (FDI) preannuncia il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere favorevole, per le parti di competenza, sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di Alfredo Mantovano, magistrato della Corte suprema di Cassazione e vicepresidente del Centro studi Rosario Livatino, di Mauro Palma, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, e di Nicola Russo, consigliere della Corte d'Appello di Napoli, già componente del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura.*

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 481, del 26 novembre 2020:

a pagina 36, prima colonna, quarantesima riga, le parole: « anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti « anni 2021, 2022 e 2023 »;

a pagina 36, seconda colonna, terza riga, le parole: « anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti « anni 2021, 2022 e 2023 »;

a pagina 40, seconda colonna, ottava riga, le parole: « anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti « anni 2021, 2022 e 2023 »;

a pagina 40, seconda colonna, undicesima riga, le parole: « anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti « anni 2021, 2022 e 2023 ».

ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.**

**EMENDAMENTO 1.1 COSTA**

ART. 1.

*Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

1-bis) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

**1. 1. Costa.**

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE APPROVATA**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2757 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, già approvato dal Senato;

considerato che:

all'articolo 3, tra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 in materia di fornitura dei servizi di media audiovisivi, alla lettera *n*) figura l'aggiornamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla stessa direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia;

l'articolo 4, che reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, prevede anche la revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

l'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la quale stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni *online* degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/

CEE del Consiglio, prevedendo che il decreto legislativo di attuazione definisca in modo restrittivo i « programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radio-televisiva » – in particolare riconducendo il concetto di « produzione propria » alla nozione di « produzione interna », al fine di chiarire che non solo il finanziamento, ma anche la realizzazione materiale sia interamente svolta attraverso i mezzi propri dell'emittente – e individui i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie per la ritrasmissione per garantire omogeneità con quanto previsto dalla normativa sulla gestione collettiva dei diritti di autore;

l'articolo 9 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, prevedendo tra l'altro che il Governo, oltre ad applicare la definizione di « istituti di tutela del patrimonio culturale » nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni in essi custoditi, disciplini le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati, per garantire adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati e per definire il concetto di « accesso legale » alle opere nonché i requisiti dei soggetti coinvolti;

l'articolo 21 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che contiene disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, in particolare prevedendo che il Governo in sede di attuazione debba stabilire che l'accesso e la consultazione

delle informazioni sui conti bancari, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie, di cui all'articolo 7 della medesima direttiva, siano previsti quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);

L'articolo 23 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto

(cosiddetto *whistleblowing*) dell'Unione, al fine di dare uniformità a normative nazionali assai eterogenee o frammentate nonché di valorizzare siffatto strumento;

è stata inserita nell'Allegato A la direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, volta a consentire una cooperazione transfrontaliera efficiente e rapida fra le autorità nazionali in materia;

valutate favorevolmente le disposizioni introdotte per consentire di dare attuazione alla normativa europea,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-04800 Billi: Sulla riapertura di un Consolato a Manchester .....	15
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	21
5-05030 Grande: Sulla ripresa dei programmi di accoglienza in Italia per minori bielorusi .	15
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	22

#### RISOLUZIONI:

7-00161 Delmastro delle Vedove: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela.	
7-00163 Orsini: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela.	
7-00442 Delmastro delle Vedove: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela.	
7-00574 Quartapelle Procopio: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela.	
7-00561 Formentini: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	16
7-00118 Delmastro delle Vedove: Sulle iniziative bilaterali tra Italia e Venezuela a sostegno dei connazionali.	
7-00204 Quartapelle Procopio: Sulle iniziative bilaterali tra Italia e Venezuela a sostegno dei connazionali ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	18

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2757 Governo e parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3</i> ) .....	20
<i>ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)</i> .....	23
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	20

#### INTERROGAZIONI

Martedì 1° dicembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene

la viceministra per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Marina Sereni.

**La seduta comincia alle 13.05.**

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che l'odierna seduta sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. In proposito, ricorda che è necessario che i deputati partecipanti da remoto risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui svolgono il proprio intervento, il quale deve ovviamente essere udibile.

**5-04800 Billi: Sulla riapertura di un Consolato a Manchester.**

La viceministra Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Piero FASSINO, *presidente*, rilevando che l'onorevole Billi si accinge palesemente a produrre, mediante il telefono cellulare utilmente impostato a tal fine, un filmato del proprio intervento di replica alla risposta della Viceministra, fa presente al collega che tale condotta contravviene le previsioni regolamentari in materia di pubblicità dei lavori. Invita pertanto l'onorevole Billi a desistere da tale comportamento.

Simone BILLI (LEGA), accogliendo l'invito del Presidente Fassino, spegne il proprio telefono cellulare. Replicando alla Viceministra Sereni, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta che, ancora una volta, si limita a reiterare delle promesse prive di qualsiasi riferimento concreto. Al riguardo, invoca l'indicazione di una data precisa per l'apertura del Consolato a Manchester, anche in considerazione del fatto che le risorse necessarie sono state stanziare dal precedente Esecutivo, con il decreto-legge n. 22 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2019. Ritiene incomprensibile che si attenda da oltre un anno la stipula del contratto di affitto dei locali, anche alla luce dell'emergenza pandemica e della correlata necessità di assicurare servizi efficienti ai nostri connazionali residenti nel Regno Unito, costretti a rivolgersi unicamente al sempre più oberato Consolato di Londra. Ribadisce di man-

tenere alta l'attenzione sulla questione in attesa che si possano registrare risultati più concreti.

**5-05030 Grande: Sulla ripresa dei programmi di accoglienza in Italia per minori bielorussi.**

La viceministra Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marta GRANDE (M5S), replicando da remoto, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, evidenziando che il quadro attuale delle relazioni con la Bielorussia e gli effetti della pandemia da COVID-19 stanno rendendo, di fatto impossibile la ripresa dei programmi di accoglienza dei minori bielorussi e, in prospettiva, le possibili adozioni. Nella consapevolezza del lavoro svolto dal Governo, auspica, quindi, che nel 2021 si possano registrare progressi significativi per consentire il riavvio di questi programmi, al fine di tutelare sia la salute, fisica e psicologica, dei minori, sia le legittime aspirazioni delle famiglie italiane che li accolgono.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni in titolo.

**La seduta termina alle 13.20.**

**RISOLUZIONI**

*Martedì 1° dicembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la viceministra per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Marina Sereni.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**7-00161 Delmastro delle Vedove: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela.**

**7-00163 Orsini: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela.**

**7-00442 Delmastro delle Vedove: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela.**

**7-00574 Quartapelle Procopio: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela.**

**7-00561 Formentini: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione n. 7-00161 Delmastro delle Vedove in titolo, rinviata nella seduta del 3 aprile 2019.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che la discussione sulla risoluzione n. 7-00161 Delmastro delle Vedove è stata avviata nella seduta del 22 gennaio ed è proseguita il 3 aprile 2019, seduta in cui i gruppi Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali hanno preannunciato la presentazione di proprie risoluzioni sulla medesima tematica.

Segnala, quindi, che, nel prosieguo, sulla stessa materia sono state presentate ulteriori risoluzioni da parte di altri Gruppi, e precisamente: quanto a Forza Italia, la n. 7-00463 a prima firma Orsini, presentata il 29 gennaio 2019; quanto al Gruppo di Fratelli d'Italia la risoluzione n. 7-00442 a prima firma Delmastro delle Vedove, presentata il 9 aprile 2020; quanto alla Lega, la risoluzione n. 7-00561 a prima firma Formentini, presentata il 15 ottobre 2020; quanto, infine, al Partito Democratico, la risoluzione n. 7-00574 a prima firma Quartapelle Procopio, presentata il 6 novembre 2020.

Avverte che tali risoluzioni, in quanto vertenti sulla medesima materia, saranno abbinate e discusse congiuntamente alla

risoluzione n. 7-00161 Delmastro delle Vedove.

La Commissione conviene.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), intervenendo da remoto, nell'illustrare la nuova risoluzione a sua firma n. 7-00442, evidenzia che il Venezuela è vittima della catastrofe politica ed umanitaria seguita alla rielezione, nel 2019, di Maduro alla guida del Paese. Segnala che, mentre i Paesi del Gruppo di Lima – di cui fanno parte, tra gli altri, Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Messico e Perù – a seguito degli evidenti brogli, hanno immediatamente giudicato illegittimi i risultati, e dunque la rielezione di Maduro, l'Unione europea ha assunto una posizione – per usare un eufemismo – titubante. L'Italia, per parte sua, è stata, se possibile, ancora più ambigua e remissiva, nonostante numerosi Stati abbiano segnalato alla Corte penale internazionale l'opportunità di avviare un procedimento contro il Venezuela, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto di Roma, per crimini contro l'umanità.

Sottolinea che la rielezione di Maduro è stata seguita da una grave torsione autoritaria, che ha portato all'arresto di numerosi esponenti dell'opposizione, nonché alla violenta repressione delle manifestazioni di piazza. Proprio a seguito di queste proteste pacifiche, il 23 gennaio 2019 Juan Guaidó si è proclamato « Presidente *ad interim* » al fine di indire nuove e finalmente libere elezioni.

Segnala, altresì, che il 31 marzo scorso è stata avanzata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti una proposta di transizione democratica del Venezuela che scongiurasse la catastrofe umanitaria e il collasso politico istituzionale; tale proposta prevede, fra l'altro, il rientro di tutti i membri dell'Assemblea Nazionale e il ripristino della legalità costituzionale, la liberazione di tutti i detenuti politici e l'immediato abbandono del Paese di tutte le forze straniere che sono state chiamate da Maduro per puntellare il proprio regime, per poi indire nuove elezioni con metodo partecipato ed inclusivo.

Rileva che, a fronte di queste proposte, l'unica risposta del dittatore venezuelano è stata l'indizione, per il 6 dicembre prossimo, di nuove elezioni, che tuttavia si svolgeranno senza alcuna garanzia democratica e in violazione di tutti gli *standard* internazionali in materia elettorale.

Pertanto, sulla base di queste premesse, le due risoluzioni in esame impegnano il Governo ad aderire alla citata proposta del Dipartimento di Stato degli USA, nonché ad insistere sul fatto che una soluzione pacifica e politica può essere raggiunta solo ripristinando le garanzie costituzionali e le prerogative dell'Assemblea Nazionale, quale unico organo democratico legittimamente eletto del Venezuela.

Paolo FORMENTINI (LEGA), illustrando la risoluzione a sua prima firma n. 7-00561, evidenzia che il Venezuela è uno dei temi, insieme alla Cina e all'Iran, sui quali il Governo attuale non è in grado di esprimere una posizione chiara ed inequivoca a tutela dei diritti umani, che sono uno dei pilastri tradizionali della nostra politica estera e della numerosa comunità di italiani che risiede in Venezuela.

Ribadisce che, a fronte dell'acuirsi della repressione contro l'opposizione pacifica e della crisi umanitaria, come dimostra anche l'inedito numero di manifestazioni di protesta nel solo 2020, pari a oltre cinquemila, l'Italia dovrebbe seguire l'esempio degli altri principali Paesi occidentali, che hanno già provveduto a riconoscere Juan Guaidò come legittimo Presidente *ad interim* del Venezuela.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), nell'illustrare la risoluzione a sua firma n. 7-00574, segnala che è stata predisposta anche a seguito di un incontro con diversi rappresentanti dell'opposizione al regime di Maduro; pertanto, essa impegna il Governo a promuovere, in tutte le sedi bilaterali con il Venezuela, europee e internazionali, una transizione pacifica e democratica, che, al momento, preveda il rinvio al più presto delle elezioni del 6 dicembre 2020. A suo avviso, infatti, le condizioni attuali non assicurano la regolarità del processo elettorale.

Auspica, quindi, che, analogamente ad altri atti di indirizzo, anche in questo caso possa maturare un consenso unanime su un testo condiviso di risoluzione.

La Viceministra Marina SERENI ricorda che l'Italia, anche in qualità di membro del Gruppo Internazionale di Contatto, è impegnata a promuovere ogni sforzo per la ricerca di una soluzione pacifica, democratica e condivisa nell'ambito del dialogo tra tutti gli esponenti politici venezuelani.

Segnala che la prima preoccupazione del Governo è stata sempre quella di alleviare il grave impatto della crisi sui cittadini venezuelani e sull'ampia comunità italiana residente nel Paese e che il Governo stesso continua a condannare in ogni occasione la deriva autoritaria venezuelana, il ricorso alla violenza da parte del regime e le gravi violazioni dei diritti umani. Per questo, l'Esecutivo si riconosce nelle dichiarazioni dell'Unione europea, a partire da quella adottata all'indomani delle contestate elezioni presidenziali del maggio 2018.

Segnala che lo scorso gennaio il Governo ha stigmatizzato il tentativo di sostituire Juan Guaidó alla guida dell'Assemblea Nazionale e condannato nei mesi successivi le misure adottate dal Tribunale Supremo di Giustizia ai danni delle prerogative di Parlamento e partiti di opposizione. A ottobre, l'Italia ha poi co-sponsorizzato la risoluzione promossa dal Gruppo di Lima in seno al Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite sulle gravissime violazioni da parte del regime riscontrate dalla *Fact Finding Mission* dell'ONU.

Con riferimento alle elezioni legislative convocate per il 6 dicembre, ricorda che a settembre il Gruppo internazionale di contatto ha riconosciuto l'assenza delle condizioni per un processo elettorale trasparente, inclusivo, libero ed equo e ha chiesto la rimozione di tutti gli ostacoli allo svolgimento di elezioni credibili. In particolare il Gruppo, quindi anche l'Italia, ha domandato con forza il rispetto del mandato costituzionale dell'Assemblea Nazionale, la restituzione del controllo sui partiti politici ai loro legittimi amministratori, la fine degli attacchi e della persecuzione nei confronti dei leader politici, la restituzione dei

diritti di partecipazione politica, l'aggiornamento del registro degli elettori, un consiglio elettorale nazionale indipendente ed equilibrato, un accesso paritario ai mezzi di comunicazione. Allo stesso tempo, il Gruppo ha sottolineato che il calendario elettorale in vista del 6 dicembre non consente né il dispiegamento di una missione di osservazione elettorale dell'Unione europea, né il negoziato tra le parti per addivenire a elezioni credibili, libere ed inclusive.

Sottolinea che a nulla sono purtroppo valsi i tentativi promossi dall'Alto Rappresentante Borrell, a nome degli Stati Membri dell'Unione europea e del Gruppo internazionale di contatto, di rinviare l'appuntamento elettorale. Questo avrebbe consentito, da un lato, di predisporre requisiti minimi di « credibilità, trasparenza e inclusività » per l'esercizio, attualmente assenti, e, dall'altro, di considerare l'invio di una missione di osservazione elettorale europea. A fronte di queste condizioni, le opposizioni venezuelane hanno già dichiarato che boicotteranno le urne.

Evidenzia che si apre, quindi, l'inquietante prospettiva dell'insediamento, a partire dal 5 gennaio, di un organo legislativo quasi completamente composto da parlamentari fedeli al regime. L'eventuale proroga dell'attuale Assemblea Nazionale oltre il 5 gennaio 2021 avrebbe, d'altro canto, serie implicazioni sotto il profilo politico e giuridico, anche come precedente per altri Paesi nella regione. Sul dubbio fondamento giuridico di un'eventuale proroga del mandato dell'Assemblea è infatti al momento in corso una riflessione nell'ambito dell'Unione europea e del Gruppo Internazionale di Contatto.

Sottolinea, infine, che il mancato riconoscimento di Guaidò quale Presidente *ad interim* del Paese, evocato in alcuni testi oggi in discussione, non significa indifferenza rispetto ai principi democratici, ai diritti umani ed alle giuste rivendicazioni dell'opposizione, né preclude ferme prese di posizione di fronte alle violazioni o allo svolgimento di elezioni legislative in condizioni non accettabili. Ribadisce, al riguardo, il sostegno politico agli esponenti

dell'opposizione e l'impegno del Governo per la ricerca di una soluzione politica, inclusiva, pacifica e democratica alla crisi, che passi attraverso elezioni parlamentari e presidenziali libere, credibili, trasparenti ed eque.

Emilio CARELLI (M5S) sottoscrive la risoluzione n. 7-00574 a prima firma Quartapelle Procopio, auspicando che, analogamente a quanto accaduto per la risoluzione 8-00089 sulla crisi nella regione del Nagorno Karabakh, approvata di recente, la Commissione possa addivenire all'approvazione unanime di un testo unitario, auspicabilmente prima del 6 dicembre prossimo. A tale fine, rilevando che la parte dispositiva della risoluzione n. 7-00574 Quartapelle Procopio risulta ampiamente condivisibile, invita la presentatrice ad avviare un confronto con le forze di opposizione volto a recepire i loro suggerimenti da integrare nelle premesse.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) chiede che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, valuti l'opportunità di calendarizzare un'ulteriore seduta di discussione delle risoluzioni in titolo entro la settimana in corso, nell'intento di approvare gli atti di indirizzo prima della data del 6 dicembre.

Piero FASSINO, *presidente*, rivolgendosi alla collega Quartapelle Procopio osserva che l'imminente ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà permettere un confronto sulla più consona organizzazione dei tempi di discussione degli atti di indirizzo in titolo. In ragione degli elementi emersi nel dibattito odierno, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo ad altra seduta.

**7-00118 Delmastro delle Vedove: Sulle iniziative bilaterali tra Italia e Venezuela a sostegno dei connazionali.**

**7-00204 Quartapelle Procopio: Sulle iniziative bilaterali tra Italia e Venezuela a sostegno dei connazionali.**

*(Discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che, vertendo sulla medesima materia, le risoluzioni in titolo saranno discusse congiuntamente.

La Commissione conviene.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) illustra la risoluzione a sua prima firma n. 7-00118, precisando che, al fine di garantire i diritti alle prestazioni previdenziali dei nostri connazionali rientrati in Italia e dei pensionati italiani che risiedono in Venezuela, essa impegna il Governo ad adoperarsi per garantire la rigorosa applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra il Venezuela e l'Italia, ovvero a modificare la normativa nazionale in materia per compensare eventuali inadempimenti del Venezuela che potrebbero danneggiare i nostri connazionali.

La Viceministra Marina SERENI, riservandosi di procedere ad ulteriori approfondimenti su taluni profili tecnici, ricorda che il Governo italiano ha da sempre assistito i propri connazionali in Venezuela su vari fronti, fra cui quello dell'assistenza pensionistica, grazie al prezioso contributo dell'Ambasciata e del Consolato Generale d'Italia a Caracas e del Consolato d'Italia a Maracaibo.

Evidenzia che il Ministero del Lavoro e l'INPS hanno segnalato di non poter accogliere la richiesta di farsi carico dell'onere finanziario per l'importo delle pensioni spettanti ai connazionali rientrati in Italia senza tener conto del pro-rata venezuelano.

Rileva che per risolvere questo problema sarebbe necessario rinegoziare la Convenzione in materia di sicurezza sociale tra Italia e Venezuela del 7 giugno 1988, entrata in vigore il 1° novembre 1991. Il frangente di profonda crisi economica e sociale che il Venezuela attraversa non sembra tuttavia indicare che questo sia il momento più opportuno per ridiscutere i termini dell'Accordo.

Osserva che per i pensionati italiani che risiedono in Venezuela, invece, si pone il problema di ottenere la totalizzazione dei contributi. I nostri connazionali devono infatti presentare la domanda di pensione in Convenzione all'Istituto previdenziale venezuelano (IVSS), che provvede a trasmetterla al polo INPS competente per il Venezuela, l'ufficio INPS di Bari. Quest'ultimo, a partire dal luglio del 2019, ha cominciato a richiedere l'apostille sulle dichiarazioni di lavoro prestato, procedura che ha un costo molto elevato. Al riguardo, ricorda che le richieste finalizzate a evitare la necessità di presentare l'apostille sono state finora respinte dall'INPS.

Segnala che la convalida, intesa come legalizzazione o apostille, degli atti anagrafici o di guida rilasciati da Autorità straniere deve inoltre essere effettuata dalle nostre Rappresentanze diplomatico-consolari, titolate a riconoscere la validità degli atti stessi alla luce della normativa locale. La « centralizzazione » di queste operazioni aumenterebbe il rischio di falsi documentali.

Infine, ricorda che lo scorso anno, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è stato proposto alle Autorità venezuelane un progetto di accordo di mutuo riconoscimento delle patenti di guida. Nonostante i solleciti effettuati dalla nostra Ambasciata a Caracas, fino a questo momento non abbiamo ricevuto un riscontro.

Per quanto riguarda gli aiuti umanitari, oltre a quanto verrà riferito più in dettaglio dal Governo nei seguiti in caso di approvazione della risoluzione n. 7-00204 Quartapelle Procopio, precisa che le somme destinate agli aiuti umanitari sono aggiuntive rispetto alla cifra con cui l'Italia partecipa agli aiuti dell'Unione europea. La cooperazione italiana ha sin qui finanziato interventi in territorio venezuelano per 2,5 milioni di euro e sta studiando interventi per ulteriori 1,5 milioni. In aggiunta, dopo i 2,5 milioni di euro destinati all'assistenza ai rifugiati venezuelani nei Paesi limitrofi nel 2019, l'Italia quest'anno si è impegnata a dedicare ulteriori 3 milioni di Euro per far fronte alla crisi migratoria.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 1° dicembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.**

**C. 2757 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.**

**Doc. LXXXVII, n. 3.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2757 Governo e parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 18 novembre scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, ricordando che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 2757, sugli ambiti di competenza della Commissione, è stato fissato per le ore 18 di lunedì 23

novembre, avverte che entro tale termine non sono state presentate proposte emendative.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, in linea con i contenuti dei provvedimenti in titolo illustrati nella precedente seduta, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante la Legge di delegazione europea 2019-2020 e una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019, di cui dà lettura (*vedi allegati 3 e 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole formulata dalla relatrice sul disegno di legge C. 2757 Governo e la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019.

Nomina, inoltre, la deputata Quartapelle Procopio quale relatrice, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, presso la XIV Commissione sul disegno di legge C. 2757 Governo, approvato dal Senato, per le parti di competenza della III Commissione.

**La seduta comincia alle 13.50.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 1° dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.10.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-04800 Billi: Sulla riapertura di un Consolato a Manchester.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio il deputato Billi per consentirmi di fornire a questa Commissione un aggiornamento sulla riapertura del Consolato a Manchester. Si tratta di una questione su cui, come sapete, il Governo è impegnato, nel quadro della forte attenzione che riserviamo alla vastissima collettività residente nel Regno Unito, che include anche i numerosi connazionali iscritti all'AIRE negli ultimi mesi, soprattutto per via della Brexit.

La riapertura del Consolato di Manchester risponde, infatti, all'esigenza di continuare a migliorare l'efficienza della rete consolare nell'erogazione dei servizi per gli utenti, al fine di venire incontro, sempre più puntualmente, alle crescenti esigenze di quella collettività.

Abbiamo, nei mesi scorsi, concluso le procedure amministrative necessarie all'istituzione e alla conseguente operatività della nuova Sede e abbiamo anche acquisito l'assenso delle autorità britanniche all'apertura del Consolato, in accordo con quanto previsto dalla Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni diplomatiche.

Inoltre, d'intesa con la nostra Ambasciata a Londra, abbiamo provveduto a definire la circoscrizione di competenza del nuovo Consolato, che ricalcherà quella assegnata a suo tempo al preesistente Ufficio consolare, con l'aggiunta della regione delle West Midlands. La nuova circoscrizione ricomprenderà quindi circa 80.000 connazionali, alleggerendo il carico di lavoro del Consolato Generale a Londra. Subito prima dell'effettiva operatività della nuova Sede, verrà anche ridefinita la circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Birmingham, al fine di ren-

derla compatibile con la nuova suddivisione di competenze tra il Consolato Generale a Londra e il Consolato a Manchester.

Come noto, l'Amministrazione ha anche già individuato il personale necessario, tra i quali il titolare del Consolato, che prenderà servizio a Manchester non appena le ultime procedure finalizzate ad acquisire la piena operatività della sede lo permetteranno.

Tutto è quindi pronto, e manca appunto l'ultimo tassello, quello del perfezionamento del contratto di affitto del futuro Consolato. Vorrei cogliere questa occasione per fornire, quindi, un aggiornamento al riguardo. La Direzione Generale per l'Amministrazione, l'informatica e le Comunicazioni della Farnesina ha trasmesso all'Ambasciata d'Italia a Londra indicazioni in merito alla bozza di contratto di affitto della sede dell'istituendo Consolato, alla proposta distributiva degli spazi e ai lavori da effettuare per assicurare l'adeguatezza dei locali sotto il profilo della sicurezza.

Non appena chiariti – anche con la proprietà dell'immobile – questi ultimi aspetti tecnici, potremo fissare una data di decorrenza del contratto di affitto della sede che ospiterà gli uffici del Consolato.

Nonostante la pandemia da Covid-19 abbia comportato un allungamento dei tempi, alla luce delle misure adottate dal Regno Unito e la conseguente riorganizzazione del lavoro, siamo, quindi, in dirittura d'arrivo di questo processo di riapertura, grazie al costante impegno dei competenti uffici della Farnesina, in raccordo con la nostra Ambasciata a Londra e le autorità britanniche.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-05030 Grande: Sulla ripresa dei programmi di accoglienza in Italia per minori bielorussi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia ha un rapporto particolare con il popolo della Bielorussia, reso possibile dal legame di fiducia generato dal programma dei soggiorni terapeutici di cui hanno beneficiato dagli anni Ottanta decine di migliaia di bambini bielorussi. La specialità del rapporto è attestata anche dalla procedura, prevista per protocollo, in materia di adozioni internazionali. La trasmissione degli elenchi dei bambini coinvolti nelle adozioni avviene infatti al più alto livello istituzionale, con uno scambio di lettere fra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Bielorussia.

Solo i minori inclusi in una specifica banca dati per oltre un anno possono essere adottati, sulla base di quanto previsto dalla normativa bielorussa. Da questa banca dati sono comunque esclusi, come giustamente ricordato dalle Deputate Interroganti, i minori orfani affidati a famiglie senza finalità adottive, le cosiddette « case famiglia ».

L'impossibilità di adottare minori collocati presso « case famiglia » rappresenta un limite ben noto, da molto tempo, alla Commissione Adozioni Internazionali (CAI), che riceve su questo aspetto numerose istanze e pressioni da parte delle famiglie richiedenti.

Negli ultimi 5 anni sono stati adottati oltre 300 minori bielorussi, in numero costantemente decrescente. Ai 144 su 260 richieste nel 2017, ne sono infatti seguiti 61 a seguito di 174 richieste nel 2018. Per quanto riguarda l'ultima lista inviata il 1° ottobre 2019 e recante la candidatura di 165 famiglie per la l'adozione di 187 minori, solo 31 di questi sono stati dichiarati adottabili.

La cooperazione tra Italia e Bielorussia su questo tema rischia di essere fortemente ridimensionata, se non azzerata, a seguito della decisione presa dal governo di Minsk di chiudere progressivamente tutti gli istituti e affidare i minori orfani solamente a « case famiglia ».

Il Governo continua a rappresentare alle autorità bieloruse, come già fatto in numerose occasioni, la viva aspettativa delle famiglie italiane affinché vengano riviste le disposizioni interne in vigore e permettere così l'adottabilità anche dei minori presso le case famiglia, anzitutto nell'interesse dei minori stessi. Nonostante questa sensibilizzazione abbia coinvolti vari livelli, non vi sono stati per il momento esiti positivi.

La Farnesina ha rappresentato a più riprese l'auspicio delle molte famiglie italiane di poter adottare anche minori ospitati in « case famiglia ». Lo ha fatto sia a livello tecnico, tramite la nostra Ambasciata a Minsk, sia a livello politico. Lo abbiamo ribadito anche in occasione del « gruppo di lavoro » previsto dall'accordo bilaterale, riunitosi a Minsk il primo ottobre 2019 su nostra iniziativa. I bielorussi hanno reagito alle nostre pressioni in maniera sempre negativa, invocando i principi ispiratori della Convenzione dell'Aja secondo i quali deve essere preferito, ove possibile, l'affido del minore nello Stato d'origine.

Il 17 febbraio la CAI ha inviato alcune controproposte, non ancora riscontrate, nell'ambito del negoziato tecnico per la parziale revisione del protocollo bilaterale, mirato a rendere più agile le procedure. Abbiamo allo stesso tempo proposto un contatto tra il Ministro per le pari opportunità e la Famiglia Bonetti e il Ministro dell'istruzione bieloruso, competente per soggiorni terapeutici e adozioni. L'Ambasciata della Repubblica di Bielorussia ha confermato l'interesse del Ministro per un colloquio. Compatibilmente con l'emergenza sanitaria e il quadro politico in Bielorussia, continueremo a lavorare affinché questo contatto avvenga al più presto.

## ALLEGATO 3

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 2757 Governo, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020;

nell'esigenza di assicurare la rapida approvazione del provvedimento al fine di garantire una tempestiva ed adeguata attuazione degli atti normativi comunitari ivi contemplati;

preso atto, in particolare, del dettato dell'articolo 18, che reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, che ha il compito di coadiuvare l'UE e i Paesi membri nell'azione volta a prevenire, rilevare e reagire ai problemi di sicurezza dell'informazione, tenuto conto che la strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la tutela della sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale è affidata dalla normativa italiana al Comitato interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, di cui fa parte anche il Ministro degli Affari esteri e la cooperazione internazionale;

evidenziato, altresì, l'articolo 28, che reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159, che, intervenendo in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare, adegua il diritto dell'Unione alle proposte di revisione della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi;

rilevato come tra le direttive contenute nell'Allegato A si possa segnalare la direttiva (UE) 2019/883, che ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi, allineando la legislazione dell'UE alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (« Convenzione MARPOL »);

evidenziata, altresì, una specifica disposizione – l'articolo 11 – della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise, anch'essa contenuta nell'Allegato A: tale articolo stabilisce che i prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell'accisa stessa quando sono destinati a essere utilizzati nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari, ovvero dalle forze armate di Paesi alleati in ambito UE e NATO,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
IN SENSO FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 4

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminata per le parti di competenza la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3);

apprezzato l'impegno con il quale il Governo ha sostenuto la centralità della politica di allargamento nell'agenda europea, con particolare riferimento all'integrazione europea dei Balcani Occidentali, contribuendo in maniera costruttiva ad attuare in concreto la nuova Politica europea di vicinato, rivolta sia ai Paesi del Partenariato orientale (Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina), sia a quelli del Vicinato meridionale (Algeria, Autorità palestinese, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia);

valutato positivamente il sostegno alle iniziative europee volte a rafforzare il dialogo politico e la cooperazione con i Paesi africani, anche in coerenza con il dichiarato impegno della nuova Commissione a rendere il 2020 un anno dedicato all'Africa;

evidenziata l'esigenza di assicurare, nell'ambito del negoziato sul prossimo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, un'adeguata dotazione del nuovo Strumento per il Vicinato, lo sviluppo e cooperazione internazionale, anche al fine di riservare una quota adeguata di fondi per finanziare la cooperazione con il Vicinato e l'Africa subsahariana, incluso l'ambito migratorio,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	25
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016. C. 2631 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	25

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	27
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica. Atto n. 223 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	27
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2020, relativo all'acquisizione di un veicolo tattico multiruolo per le operazioni speciali. Atto n. 224 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	30

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 1° dicembre 2020. — Presidenza del Presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016.**

**blica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016.**

**C. 2631 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento, osservando che il disegno di legge C. 2631, approvato dal Senato lo scorso 5 agosto, reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016.

Rileva, quindi, che la nuova Intesa bilaterale è volta a sostituire l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, sottoscritto a Roma il 6 ottobre 1992, ratificato con la legge n. 173 del 1996 ed entrato in vigore il 21 luglio 1997. Essa è composta da 12 articoli, preceduti da un breve preambolo, che ribadisce i valori della pace, della stabilità dell'ordine internazionale e dell'impegno comune alla Carta delle Nazioni Unite ed intende fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione tra le Forze armate dei due Stati, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

Passando al contenuto del testo dell'Accordo, evidenzia che l'articolo 1 enuncia i principi ispiratori dell'Accordo, che sono individuati nella reciprocità, nell'eguaglianza e nel mutuo interesse in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 2 definisce l'attuazione, i campi e le modalità della cooperazione, che si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, nei quali sono indicate le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere. Ai Ministeri della difesa dei due Paesi spetterà dare esecuzione all'Accordo, anche tenendo consultazioni allo scopo di elaborare accordi integrativi e programmi di cooperazione specifici tra le rispettive Forze armate. Fra i campi di cooperazione sono annoverati: sicurezza comune e politica di difesa; ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni di mantenimento della pace, stabilite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite; organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamenti delle unità militari e gestione del personale; formazione e addestramento militare; sanità, storia e sport militare. Si

tratta di un elenco che, comunque, non è tassativo, potendo essere ricompresi anche altri campi. Quanto alle modalità di cooperazione, sono ricomprese visite reciproche di delegazioni di personale civile e militare; scambio di esperienze tra esperti delle Parti; incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della Difesa; scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari; partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso enti civili e militari della difesa; partecipazione a esercitazioni militari; partecipazione a operazioni di mantenimento stabilite da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; visite di navi ed aeromobili militari; scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della Difesa.

Segnala, poi, che l'articolo 3 disciplina gli aspetti finanziari dell'Accordo, mentre l'articolo 4 quelli giurisdizionali, e l'articolo 5 le questioni relative al risarcimento dei danni.

Osserva, quindi, che particolare rilievo, per i profili d'interesse della Commissione, riveste l'articolo 6, che disciplina la cooperazione nel settore dei prodotti della difesa. Il testo elenca le categorie di materiale della difesa interessate da una possibile cooperazione bilaterale, tra cui, navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (con espresso divieto delle mine anti-uomo), esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati per addestramento militare, materiali specifici per l'addestramento militare, macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni; equipaggiamento speciale per uso militare. In tale ambito, la cooperazione potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito

potrà essere effettuata solo con il preventivo benessere della Parte cedente.

Sottolinea che la relazione allegata al provvedimento ricorda come l'Accordo possa essere considerato un'apposita intesa intergovernativa, di per sé idonea a semplificare le procedure di autorizzazione alle trattative contrattuali e all'esportazione ed importazione di materiali d'armamento, fatti salvi i divieti imposti dalla legge n. 185 del 1990.

Riferisce, inoltre, che l'Accordo disciplina anche la regolamentazione della proprietà intellettuale (articolo 7), le modalità per il trattamento di informazioni, documenti e materiali classificati (articolo 8), le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 9), l'entrata in vigore (articolo 10), la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi (articolo 11). Infine, l'articolo 12 stabilisce che l'Accordo ha durata illimitata, potrà essere denunciato da una delle due Parti per iscritto attraverso i canali diplomatici ed avrà effetto dopo novanta giorni dalla notifica. La denuncia non avrà, comunque, conseguenze sui programmi e le attività già in atto.

Segnala, per completezza, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo era già stato esaminato nel dicembre 2017 dalla Commissione esteri del Senato (S. 2969), ma non poté vedere completato il suo iter di esame, essendo terminata la XVII legislatura e conclude rilevando che tra l'Italia e l'Argentina esiste un intenso e vivace partenariato, alimentato da legami storici, culturali e sociali, che troverà ulteriori motivi di consolidamento nella ratifica di questo accordo nel campo della sicurezza.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° dicembre 2020. — Presidenza del Presidente Gianluca RIZZO. — Inter-

viene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

**La seduta comincia alle 13.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica.**

**Atto n. 223.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 66, del 2010, la Commissione deve esprimere il prescritto parere nel termine di quaranta giorni, ovvero entro il 4 gennaio 2021. Comunica, quindi, che lo schema di decreto è stato altresì assegnato alla V Commissione bilancio, che dovrà trasmettere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 dicembre 2020.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, osserva che il programma in esame riguarda l'acquisizione di piattaforme aeree multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività supporto decisionale di livello strategico e politico di ultima generazione caratterizzate da costi di gestione fortemente calmierati ed elevate prestazioni, con particolare riferimento all'autonomia di volo, alla quota di tangenza e alla velocità del velivolo.

Evidenzia, quindi, che la scheda tecnica allegata allo schema di decreto, precisa che la piattaforma di riferimento del nuovo sistema è rappresentata dal velivolo commerciale *Gulfstream G-550*, particolarmente versatile e facilmente trasformabile in versioni militarizzate di alto profilo. Rileva, poi, che il programma, ad elevata connotazione interforze e inter-agenzia, sarà in grado di soddisfare le esigenze informative del comparto della Difesa necessarie al conseguimento di capacità operative d'eccellenza. Infatti, grazie al sofisticato sistema integrato del velivolo, le risultanze delle attività di analisi dello scenario tattico-operativo potranno essere elaborate in tempo reale e tempestivamente trasmesse, a seconda delle diverse necessità, attraverso gli strumenti di comando, controllo e comunicazioni.

Alla luce di queste caratteristiche, la scheda tecnica asserisce che il programma è in linea con il nuovo Concetto Strategico di Difesa, nel quale la risposta militare alla trasversalità e imprevedibilità delle future minacce – quella terroristica in primo luogo, ma anche l'utilizzo di armi di distruzione di massa e l'instabilità regionale – passa attraverso adeguate capacità di ricognizione e sorveglianza. Tali capacità consentono, infatti, di fornire supporto alle forze aeree e di superficie e di concorrere in tempi rapidi alla creazione di un quadro *intelligence* d'insieme. Segnala, poi, che la nuova piattaforma dovrà essere dotata di sistemi di missione e di comunicazione e di un segmento terrestre per l'analisi dei dati raccolti. In particolare, il sistema di missione permetterà di mantenere una costante sorveglianza informativa dello scenario operativo nei vari domini sfruttando sensori elettronici. Le informazioni acquisite saranno così rese disponibili alla stazione di controllo a terra ai fini di una loro analisi, anche eventualmente con il supporto di personale specializzato. Da ultimo, il dato informativo sarà trasmesso ai Comandanti di livello strategico ed operativo, ovvero alle unità impiegate nelle operazioni, ai fini di una più completa conoscenza del teatro in cui sono chiamati ad operare. Sottolinea, poi, che nella scheda

illustrativa si afferma che la dotazione di questo programma consentirà l'acquisizione e il costante aggiornamento dello scenario tattico-operativo, finalizzato all'attualizzazione del patrimonio informativo nazionale, alla caratterizzazione degli obiettivi informativi tattici, alla ricerca di nuovi obiettivi di interesse, alla conoscenza del contesto di riferimento dei contingenti e dei dispositivi aeronavali rischierati nelle operazioni, al miglior supporto del ciclo di *targeting* dell'intero strumento militare, all'esercizio di Comando e Controllo aeroportato, sorveglianza e scoperta anticipata della minaccia, infine, alla protezione e alla vigilanza dello spettro elettromagnetico.

Il programma, di prevista contrattualizzazione nel 2020, garantirà il soddisfacimento delle esigenze di servizio operativo fino, indicativamente, al 2056. La prima fase del programma, relativa al periodo 2020- 2032, mira ad assicurare l'avvio e l'operatività di un primo limitato stadio capacitivo, da completarsi attraverso tranches successive, e prevede l'acquisizione dei primi due velivoli in versione completa (*Full Mission Capable*), di ulteriori sei velivoli in configurazione sostanzialmente civile (*green*), in attesa delle successive modifiche, dei servizi di mantenimento configurazione operativa (MCO) e di supporto logistico integrato (SLI), nonché delle necessarie predisposizioni logistico-infrastrutturali. Fa presente, inoltre, che l'onere finanziario della prima *tranche* è pari a 1.223,1 milioni di euro (alle condizioni economiche 2020), tratti dal bilancio ordinario della Difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, eventualmente associabili a ulteriori fonti di finanziamento che si rendessero utili o di successiva istituzione nell'arco temporale di svolgimento del programma, ripartiti secondo un cronoprogramma di massima riportato nella scheda tecnica. I settori industriali interessati sono prevalentemente quelli dell'industria aeronautica e dello sviluppo di sensori ad elevatissima tecnologia e all'integrazione avionica complessa. Inoltre, il programma avrebbe ricadute tecnologiche su tutte le piccole e medie imprese nazionali secondo specifiche competenze.

La scheda illustrativa, inoltre, pone in evidenza come « la significativa forza contrattuale dell'Amministrazione renda, nel programma in argomento, concretamente realizzabili ritorni sul suolo nazionale quali » compensazioni industriali orientate ad incrementare il livello di tecnologia e l'apertura di un *Maintenance Support Centre* italiano presso il quale offrire servizi a tutta la flotta *Gulfstream* operante in Europa e nel Medio Oriente, con indotto occupazionale dell'ordine delle 200 unità. In particolare, il programma includerebbe anche un servizio di supporto logistico integrato di una durata definita « appropriata » progettato per massimizzare le ore di volo della linea e localizzato nel sedime di Pratica di Mare, già sede di due velivoli *Gulfstream G-550*. Inoltre, sarà assicurato anche l'addestramento dei piloti, del personale operatore e la formazione degli specialisti di manutenzione fino al livello *intermediate*.

Per quanto riguarda la cooperazione internazionale, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che è stata verificata « la non fattibilità dell'avvio di un programma esclusivamente nazionale » in ragione della complessità del sistema e dell'estesa tempistica del programma. Per tali motivazioni l'orientamento della Difesa, è di procedere all'acquisizione di una piattaforma già sviluppata e comune ad altri Paesi con i quali è forte la collaborazione sullo scambio di informazioni di carattere tecnico militare. Con riferimento alle condizioni contrattuali, invece, la scheda illustrativa precisa che l'emanazione del decreto interministeriale di approvazione precede l'avvio delle discendenti attività tecnico amministrative da parte degli organi del Ministero della Difesa all'uopo deputati, finalizzate alla negoziazione e formalizzazione di un atto contrattuale che abbia per oggetto la fornitura e che tale iter di acquisizione comporta, allo stato attuale del processo, l'assenza di un atto contrattuale cui riferirsi per illustrarne condizioni ed eventuali clausole penali.

Conclude segnalando che il programma è inserito nel Documento programmatico pluriennale della difesa 2020-2022, nella

sezione 2.4.1, concernente i programmi con assicurazione di finanziamento, di previsto avvio, precisando che il programma è strutturato per successive tranches e che gli oneri della prima tranche ammontano a 1.223,1 milioni di euro, comprensivi dei costi relativi al mantenimento configurazione operativa (MCO), del supporto logistico integrato (SLI), nonché delle predisposizioni logistico infrastrutturali.

Tutto ciò premesso, considerata la complessità tecnica del programma e la sua lunga durata, ritiene utile acquisire ulteriori informazioni attraverso lo svolgimento, anche congiuntamente alla Commissione Difesa del Senato, dell'audizione del Segretario generale Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) apprezza la relazione puntuale e dettagliata del collega Frusone, e sottolinea come sia opportuno procedere all'audizione del generale Falsaperna, soprattutto a motivo della considerevole durata e complessità del programma.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) ritiene importante svolgere l'audizione del Segretario Generale della Difesa, ma evidenzia l'opportunità di fugare ogni perplessità allargando l'attività conoscitiva senza, tuttavia, dilatare i tempi d'esame del programma.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) osserva che, nei teatri operativi, il vantaggio competitivo dipende dalla disponibilità delle informazioni. Apprezza, quindi, la volontà di incrementare le informazioni, ma auspica che, una volta a disposizione, possano essere utilizzate proficuamente, altrimenti sarebbe uno spreco di risorse.

Gianluca RIZZO considerato quanto richiesto dal relatore e preso atto della condivisione espressa dagli intervenuti in ordine all'audizione del Segretario Generale della Difesa, Direttore Nazionale degli Armamenti, generale Falsaperna, propone, se non vi sono obiezioni, di procedere nel senso indicato.

La Commissione concorda.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2020, relativo all'acquisizione di un veicolo tattico multi-ruolo per le operazioni speciali.**

**Atto n. 224.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, sottolinea che la scelta dell'onorevole Ferrari come relatore implica una volontà di coinvolgimento dei rappresentanti delle opposizioni nell'istruttoria e nella definizione dei provvedimenti assegnati alla Commissione. Fa presente, quindi, che per i prossimi programmi d'arma che saranno trasmessi intende nominare, come relatori, tra gli altri, anche i rappresentanti degli ulteriori gruppi di opposizione.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), *relatore*, ringrazia, in premessa, il presidente per l'incarico conferito, che esprime, simbolicamente, lo spirito con cui la Commissione sta lavorando per dotare lo strumento militare dei mezzi più efficienti.

Riferisce, quindi, che il programma d'arma in esame è inerente allo sviluppo, alla produzione di 8 prototipi, all'omologazione e all'avvio della produzione di serie relativa ad un veicolo tattico multiruolo (VTM) per le operazioni speciali. Osserva, quindi, che la scheda dello stato maggiore della Difesa, allegata allo schema di decreto, segnala che i reparti delle forze speciali necessitano di mezzi e materiali caratterizzati da un elevato livello di efficienza e adeguati alle procedure e alle esigenze d'impiego operativo connesse alla condotta delle operazioni speciali. L'esperienza maturata nei teatri operativi ha evidenziato, in quest'ambito, una ridotta capacità, correlata al fatto che i reparti delle

operazioni speciali dispongono di un parco automezzi in grado di soddisfare solo parzialmente le esigenze derivanti dai molteplici scenari d'impiego, soprattutto quando alle forze speciali vengono assegnate missioni in contesti che prevedono azioni offensive veloci, nelle quali è necessario sviluppare fasi di combattimento dinamiche e in cui la capacità di reazione e individuazione della minaccia rappresentano un fattore chiave. In particolare, il veicolo, del segmento *Long Range Patrol*, in linea con più aggiornate tecnologie, dovrà garantire un'elevata mobilità su terreni impervi, abbinata ad una elevata capacità offensiva e a elevata velocità ed agilità, capacità di impiego autonomo ovvero in simbiosi con altri veicoli in uso ai reparti del comparto operazioni speciali, trasportabilità su vettori ad ala fissa e rotante e, infine, interoperabilità e standardizzazione. La piattaforma in acquisizione dovrà, inoltre, uniformarsi agli standard adottati sia dalle Forze armate, sia dalla NATO. Con particolare riguardo al sistema di Comando, Controllo e Navigazione (C2N) si potrà valutare l'adozione del sistema SICCONA, per veicoli su cui ne sarà richiesto l'allestimento. Si dovrà, poi, valutare la possibilità di dotare tutti i veicoli in acquisizione di capacità ASID (*Air to Surface Identification*).

Rileva, poi, che il programma è comprensivo di supporto logistico decennale, al fine di garantire il più alto livello di disponibilità operativa del parco mezzi una volta che sarà avviata la produzione di serie e l'ingresso in linea, e fornire ai reparti utilizzatori le capacità logistiche necessarie al mantenimento della piattaforma nel corso della sua vita tecnica. Al riguardo, la scheda tecnica sottolinea che il personale manutentore/operatore delle Forze armate è già formato su veicoli similari attualmente in uso e, pertanto, sarà necessario effettuare soltanto attività di aggiornamento/formazione specifica. Particolare attenzione è, poi, prevista relativamente alla fornitura di ricambi e attrezzature manutentive. I settori industriali interessati saranno prevalentemente quelli della meccanica, elettronica e telecomunicazioni ad alta tecnologia,

relativi alla progettazione e realizzazione di veicoli militari nel dominio terrestre. Riguardo agli impatti occupazionali, in caso di aggiudicazione della gara ad una ditta nazionale, potranno essere generate positive ricadute sul sistema Paese in termini di capacità operativa che, qualora la fase prototipale oggetto del presente decreto dovesse dare avvio alla produzione di serie, si stimano come equivalente a 1.450.000 ore/uomo nell'arco di dieci anni. Inoltre, la possibile realizzazione di una piattaforma nazionale, oltre che garantire il soddisfacimento delle esigenze del comparto Difesa, potrebbe assicurare all'industria nazionale di realizzare un materiale potenzialmente di interesse anche per altri Paesi. Quanto alle condizioni contrattuali, il programma è segretato, e quindi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 162 sui contratti segretati del Codice degli appalti (decreto legislativo n. 50/2016). Inoltre, sono applicabili le disposizioni relative alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per ragioni di natura tecnica e di privativa industriale delle piattaforme (articolo 18 del decreto legislativo n. 208/2011, recante Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE).

Segnala, quindi, che il costo complessivo del programma è stimato in 15 milioni, per il periodo dal 2020 al 2023. Esso sarà finanziato, per un importo pari a 5,0 milioni di euro, sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, e, per un importo pari a 10,0 milioni di euro, sul

bilancio ordinario del Ministero della difesa. Le *tranche* successive, relative alla produzione di serie a regime (da realizzarsi con separato programma), saranno avviate subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse. Resta fermo, comunque, che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata nel tempo in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, in virtù del completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Sottolinea, infine, che il piano finanziario dei pagamenti viene confermato dal Documento programmatico pluriennale della Difesa (DPP) 2020-2022, che prevede la suddivisione del programma in due fasi. La prima, relativa allo studio e sviluppo prototipale con prima acquisizione della piattaforma, con un fabbisogno complessivo di 80,82 milioni di euro; la seconda, relativa alla sostituzione di tutte le vecchie piattaforme in uso, presenta un fabbisogno complessivo di 92,98 milioni di euro. L'onere complessivo è dunque di 173,8 milioni di euro e l'intervento in esame rappresenta un parziale finanziamento della prima fase.

Auspica, quindi, che si riescano a reperire in tempi rapidi le necessarie risorse finanziarie per garantire la prosecuzione del programma, acquistando, per i reparti delle forze speciali, i veicoli più tecnologicamente avanzati.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica. C. 1973 Fragomeli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	32
ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	33

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 1° dicembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica.**

**C. 1973 Fragomeli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2019.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avvertendo che sono state presentate 19 proposte emendative (*vedi allegato*), invita il relatore a formulare il parere sulle stesse.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, segnalando di essere in attesa di chiarimenti da parte del Governo in merito agli effetti finanziari di alcune delle proposte emendative presentate, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento possa essere rinviato ad altra seduta.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si associa alla richiesta di rinvio formulata dal relatore, sottolineando la necessità di disporre ancora di qualche ora – anche tenuto conto del momento di particolare impegno degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze – al fine acquisire ulteriori elementi in ordine alla quantificazione degli effetti finanziari di alcune delle misure proposte.

Luigi MARATTIN, *presidente*, preso atto della richiesta di rinvio avanzata dal relatore e dal rappresentante del Governo, e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

#### La seduta termina alle 13.35.

## ALLEGATO

**Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica (C. 1973 Fragonelli).**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

*(Super ammortamento per veicoli a basso impatto ambientale utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni)*

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è inserito il seguente: « Art. 1-bis. – *(Super ammortamento per veicoli a basso impatto ambientale utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni)*. – 1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che acquistano veicoli di categoria N fino ad un costo massimo di 60.000 euro, IVA esclusa, con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO<sub>2</sub>/km, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento. Per l'acquisto di veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO<sub>2</sub>/km il costo di acquisizione è, invece, maggiorato del 10 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti eccedente il limite di 60.000 euro, IVA esclusa ».

- 1. 1.** Chiazzese, Sut, Giarrizzo, Vianello, Cancelleri.

*Al comma 1, capoverso Art. 16-quater, alla rubrica, sostituire la parola: autoveicoli con la seguente: veicoli.*

- 1. 2.** Lacarra, Buratti, Sani.

*Al comma 1, capoverso Art. 16-quater, comma 1, dopo la parola: contribuenti, aggiungere le seguenti: , con ISEE inferiore a euro 45.000.*

- 1. 3.** Topo, Buratti, Sani.

*Al comma 1, capoverso Art. 16-quater, comma 1, sopprimere le parole: di potenza inferiore o uguale a 150 kW.*

- 1. 4.** Cancelleri, Chiazzese.

*Al comma 1, capoverso Art. 16-quater, comma 1, sostituire le parole: 45.000 euro, IVA compresa con le seguenti: 50.000 euro, IVA compresa.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, dopo le parole: delle spese sostenute inserire le seguenti: fino ad un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il soggetto avente diritto alla detrazione può optare, in luogo dell'utilizzo diretto della stessa, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal venditore del veicolo nuovo di fabbrica di cui al comma 1 e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il venditore del veicolo ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti,*

ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

**1. 5.** Cancelleri, Chiazzese, Sut, Giarrizzo, Vianello.

*Al comma 1, capoverso Art. 16-quater, comma 2, dopo le parole:* delle spese sostenute *inserire le seguenti:* fino ad un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il soggetto avente diritto alla detrazione può optare, in luogo dell'utilizzo diretto della stessa, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal venditore del veicolo nuovo di fabbrica di cui al comma 1 e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il venditore del veicolo ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

**1. 6.** Cancelleri.

*Al comma 1 capoverso Art. 16-quater, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*3-bis.* La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta alle regioni, ai comuni ed alle aziende di trasporto pubblico locale, nonché ad operatori privati del settore dei trasporti per le spese documentate sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020 per l'acquisto in Italia di *minibus* ed autobus nuovi di fabbrica, alimentati esclusivamente ad energia elettrica e destinati al rinnovo del parco mezzi. Tale detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è, altresì, cumulabile con altri benefici concessi ai sensi della normativa vigente.

**1. 7.** Maraia.

*Al comma 1, capoverso Art. 16-quater, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:* , ovvero ne perda il possesso in seguito a furto o rapina.

**1. 8.** Cancelleri, Chiazzese.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)*

1. I soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 1, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:

*a)* un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al prezzo del veicolo, anticipato dai concessionari e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

*b)* per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

**1. 01.** Sani, Lacarra, Topo.

ART. 2

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 2.

*(Incentivi fiscali per la realizzazione di reti infrastrutturali in luoghi privati e aperti al*

*pubblico a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica)*

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Ai soggetti titolari di partita IVA è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in luoghi privati con potenza non inferiore a 7 kW e in luoghi aperti al pubblico con potenza non inferiore a 20 kW, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale e per la connessione alla rete. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 50.000 euro.

3-ter. I soggetti di cui al comma 3-bis possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari ».

**2. 1.** Chiazzese, Sut, Giarrizzo, Vianello, Cancelleri.

*Al comma 1, capoverso comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: nei luoghi privati aperti a terzi aggiungere le seguenti: anche su suolo pubblico, in conformità a leggi e regolamenti relativi alla disciplina sull'uso del suolo pubblico.*

**2. 6.** Cancelleri, Chiazzese.

*Al comma 1, capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: non in-*

*feriore a 20 kW con le seguenti: non inferiore a 12 kW.*

**2. 7.** Ungaro.

*Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli eventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per le infrastrutture di ricarica fino a 20 kW di potenza e nella misura del 40 per cento delle spese sostenute per le infrastrutture di ricarica con potenza uguale o superiore a 50 kW, su un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro.*

**2. 5.** Cancelleri, Chiazzese.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Al medesimo articolo 16-ter, comma 1, le parole: « al 31 dicembre 2021 » sono soppresse.*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Incentivi per la realizzazione di reti infrastrutturali a servizio dei veicoli alimentati a energia elettrica.*

**2. 4.** Ungaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Al medesimo articolo 16-ter, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

*« 2-bis. Per le piccole e medie imprese, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano su un ammontare di spesa fino a 100.000 euro comprensiva dei costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 100 kW e dei costi collegati al passaggio dalla bassa alla media tensione. ».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Incentivi per la realizzazione di reti infrastrutturali a servizio dei veicoli alimentati a energia elettrica.*

**2. 2.** Ungaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1 comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera r) è inserita la seguente:

«r-bis) le infrastrutture di ricarica e lo stallo per la sosta dei veicoli elettrici».

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:* Incentivi per la realizzazione di reti infrastrutturali a servizio dei veicoli alimentati a energia elettrica.

## 2. 3. Ungaro.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Cabina di Regia delle Infrastrutture per la Mobilità Elettrica – CRIME)*

1. Al fine di assicurare un'adeguata dotazione e una distribuzione uniforme sul territorio nazionale delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la Cabina di Regia delle Infrastrutture per la Mobilità Elettrica, di seguito denominata CRIME.

2. La CRIME, a cui partecipa un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e un rappresentante della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha il compito di rilevare la localizzazione e l'effettiva attivazione sul territorio nazionale delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica esistenti e da realizzare sulla base dei titoli edilizi rilasciati. Per l'espletamento delle proprie funzioni, la CRIME si avvale delle risorse umane e tecniche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e può richiedere la collaborazione delle amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli edilizi. Il supporto logistico, organizzativo ed informatico è svolto da un'apposita segreteria istituita presso il Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## 2. 01. Martinciglio.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Regole per la realizzazione di infrastrutture di ricarica in aree ed edifici pubblici e privati)*

1. Al comma 7 dell'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'installazione, la realizzazione e l'utilizzo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici realizzate all'interno di aree ed edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica e su strade private non aperte all'uso pubblico sono regolati da provvedimenti amministrativi dei comuni, emanati nel rispetto di un Protocollo d'Intesa tra il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto entro il 31 marzo 2021, in modo da assicurare regole uniformi su tutto il territorio nazionale e procedure ed adempimenti amministrativi rapidi e semplificati per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici di cui al comma 2, lettere a) e b)».

## 2. 02. Martinciglio.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Ulteriori misure per favorire la mobilità elettrica)*

1. Al fine di favorire la diffusione dei veicoli elettrici, le pertinenze delle abitazioni principali connesse in bassa tensione, anche se provviste di un autonomo contratto di fornitura per altri usi e che abbiano installato un sistema di ricarica conforme alle specifiche tecniche disposte da

ARERA, anche tramite il CEI possono accedere alle medesime condizioni contrattuali previste per l'abitazione principale.

2. Per i punti di ricarica misurabili separatamente, installati in un'area condominiale ad uso comune ed intestati al con-

dominio medesimo, l'ARERA definisce le componenti tariffarie applicabili, parametrando a quelle previste per l'abitazione principale dei singoli condòmini.

**2. 03.** Chiazzese, Sut, Giarrizzo, Martiniciglio, Vianello, Cancelleri.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019.

Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge di delegazione – Parere favorevole sulla Relazione consuntiva*) .....

38

ALLEGATO (*Relazione approvata*) .....

41

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 1° dicembre 2020. – Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.*

#### La seduta comincia alle 13.55.

**Legge di delegazione europea 2019-2020.**

**C. 2757 Governo, approvato dal Senato.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019.**

**Doc. LXXXVII, n. 3.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge di delegazione – Parere favorevole sulla Relazione consuntiva).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre 2020.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che il 18 novembre scorso è stata svolta la relazione introduttiva del relatore, deputato Vacca, ed è seguito il dibattito; e che il 23 novembre, alle ore 15, è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Comunica che non sono state presentate proposte emendative.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge di delegazione europea (*vedi allegato*). Chiarisce che le osservazioni tengono conto, oltre che dei suggerimenti fattigli pervenire, anche informalmente, da altri commissari, degli orientamenti emersi nella Commissione sia nel dibattito svolto con specifico riguardo al disegno di legge di delegazione europea, sia nei precedenti dibattiti sulle materie oggetto dell'articolo 9 della direttiva. Per quanto riguarda la relazione consuntiva, formula una proposta di parere favorevole.

Daniele BELOTTI (LEGA), premesso che le osservazioni sono in larga misura condivisibili, anche se sarà da vedere di quante e in che modo il Governo terrà conto,

chiede al relatore di introdurre nella sua proposta di relazione un'osservazione per raccomandare al Governo di prevedere, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE)2019/790, che gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per la messa a disposizione delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni su servizi di musica su richiesta, ricevano una remunerazione adeguata e proporzionata da chi ha effettuato la messa a disposizione, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Preannuncia, in ogni caso, il voto contrario del suo gruppo sulle proposte del relatore.

Federico MOLLICONE (FDI), dopo aver ricordato che sui temi della direttiva (UE)2019/790 la sua parte politica ha condotto una lunga battaglia, non solo al Senato, ma anche nel Parlamento europeo, nella fase ascendente di formazione dell'atto, rimarca che sono in gioco poste di grandissimo valore: la difesa della sovranità digitale e la protezione degli autori e degli editori, che devono poter ricevere un riconoscimento economico per il loro lavoro ed essere difesi dallo sfruttamento che ne fanno i cosiddetti *Over the top*, ossia le grandi piattaforme digitali internazionali. Ricorda che queste traggono ingiusto profitto da contenuti – testi, immagini, estratti brevi e così via – elaborati da terze persone, del cui lavoro intellettuale si appropriano senza corrispondere loro alcun compenso: lesi non sono solo gli editori, ma anche altre categorie, tra cui ad esempio i *blogger*, alcuni dei quali svolgono un lavoro socialmente utile, producendo informazione e conoscenza, si sono creati un seguito e hanno fatto di quest'attività – che certo dovrà prima o poi essere regolamentata – una professione, dalla quale si aspettano di ricavare un guadagno. Questo sfruttamento è un fenomeno che deve essere stroncato. Ricorda che lo Stato francese, a differenza dell'italiano, ha lavorato per difendere i suoi editori dallo strapotere delle piattaforme digitali. È, questa, una battaglia di fondamentale importanza a difesa della sovranità digitale del Paese, oltre che degli

editori e degli autori, ed è in definitiva una battaglia per la libertà della rete internet.

Concorda con il deputato Vacca e con gli altri deputati della maggioranza che si battono per l'accesso aperto e per la libera circolazione dei contenuti intellettuali e delle immagini, ma fa presente che il problema è più complesso di quanto appaia avendo a mente solo il tipo di problemi di cui è parlato fin qui nella Commissione. Di fatto, i problemi connessi alla tecnologia digitale, in termini di sovranità e di difesa di diritti, sono enormi e dovrebbero essere affrontati nella loro interezza, mentre al momento il dibattito verte solo su una parte minore di essi.

Ciò premesso, prende atto che in qualche modo la spaccatura che si è vista a livello europeo si ripropone adesso nella Commissione. Il suo gruppo aveva chiesto che la relazione da trasmettere alla XIV Commissione contenesse due precise condizioni: una sugli estratti brevi, che il relatore ha recepito, sia pure in forma più attenuata, nell'osservazione di cui alla lettera e) della sua proposta; e un'altra, che non è stata invece accolta nella proposta di relazione, per chiedere al Governo di imporre alle piattaforme digitali la contrattazione obbligatoria con gli editori sul tema dei compensi da corrispondere loro. Posto che in Francia è stato fatto, non si capisce perché in Italia il Governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene siano così tiepidi. Di fatto il Governo italiano e la maggioranza hanno sul punto una posizione a suo giudizio ambigua: da una parte affermano di voler difendere gli editori, dall'altra parte, però, non compiono nessun passo in questa direzione. Per queste ragioni, preannuncia che il suo gruppo non voterà a favore, ma si asterrà dalla votazione sulla proposta di relazione del relatore.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulle proposte del relatore, che ringrazia per l'accurato lavoro svolto per la relazione sul disegno di legge di delegazione europea, che costituirà la base per uno o più ordini del giorno da presentare in Assemblea in relazione al disegno di legge in esame.

Paolo LATTANZIO (MISTO) ringrazia anch'egli il relatore: nel riscontrare che il tema dell'editoria non sempre trova spazio adeguato nei dibattiti della Commissione, essendo questa più concentrata su altri argomenti di sua competenza, dà atto al relatore di aver saputo, con la sua proposta di relazione, offrire una visione d'insieme delle questioni in gioco in materia di editoria e porre le basi per un passo avanti attraverso una richiesta precisa di impegni al Governo su diverse partite importanti. Apprezza anche lo sforzo di mettere insieme, in una logica di filiera complessiva, questioni varie, dall'accesso aperto, alla tutela dei minori, al diritto di panorama e così via.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore*, rispondendo al deputato Belotti, gli fa presente che l'osservazione di cui chiede l'inserimento è nella sostanza già presente nella sua proposta di parere (si riferisce all'osservazione di cui alla lettera f)). Replicando poi al deputato Mollicone, osserva che la direttiva europea (UE)790/2019 è – come si

sa – il frutto di un faticoso lavoro di bilanciamento tra esigenze contrarie: quella di assicurare la libertà di circolazione dei contenuti sulla rete e quella di assicurare la remunerazione per il lavoro giornalistico e intellettuale. Questo bilanciamento si è sostanziato in una direttiva molto puntuale e dettagliata, che è ormai chiusa e non può essere rimessa in discussione. La sua proposta di relazione, che è articolata e ponderata, tiene conto della direttiva come punto di partenza dal quale l'Italia non può discostarsi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione del relatore sul disegno di legge di delegazione europea (*vedi allegato*) e la proposta di parere favorevole sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019; nomina altresì il deputato Vacca relatore ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento.

**La seduta termina alle 14.20.**

ALLEGATO

**Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).****RELAZIONE APPROVATA**

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2757 Governo, approvato dal Senato, recante la legge di delegazione europea 2019-2020 (« Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea »);

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge contiene i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;

l'articolo 9 del disegno di legge reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE)2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva demanda agli Stati membri di introdurre eccezioni o limitazioni a determinati diritti stabiliti dall'ordinamento europeo per consentire l'utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché tale utilizzo avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o tramite un ambiente elettronico sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto e sia ac-

compagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile; il successivo paragrafo 2 conferisce facoltà agli Stati membri di prevedere che l'eccezione o limitazione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi o non si applichi per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione o gli spartiti musicali, ove siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 e rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione;

il criterio direttivo di cui al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 9 del disegno di legge in esame chiama il Governo a « esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali »;

il criterio direttivo di cui al comma 1, lettera *i*), del suddetto articolo 9 chiama il Governo, in riferimento all'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, a « definire il concetto di "estratti molto brevi" in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni »;

il criterio di cui al comma 1, lettera *n*), del medesimo articolo 9 chiama il Governo a « definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei "massimi sforzi", nel rispetto del principio di ragionevolezza »; dove « massimi sforzi » traduce in italiano l'espressione « *best efforts* » della

versione di riferimento originale della direttiva, che in gran parte degli altri Paesi UE è stata resa con l'equivalente di « migliori sforzi »;

la direttiva (UE) 2019/790 intende bilanciare il diritto alla giusta remunerazione per il lavoro culturale, creativo e giornalistico con la libera circolazione e produzione di contenuti nel web e con il libero utilizzo dei frutti del lavoro intellettuale a fini didattici e di ricerca,

#### DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

*con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento all'articolo 3, occorre che il Governo – in forma di prassi consolidata – adotti idonee forme di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza ogni qualvolta sia chiamato a regolamentare il settore dell'audiovisivo, non limitandosi a considerare i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze solo come fruitori passivi di prodotti, ma preventivando anche l'avvio di sperimentazioni per l'educazione dei giovani all'uso critico dei media e di campagne informative e di sensibilizzazione a loro indirizzate su questo tema;

b) con riferimento all'articolo 9, è opportuno che il Governo, nella definizione dei decreti legislativi attuativi della direttiva (UE)2019/790, individui soluzioni normative che consentano, nell'accezione più ampia possibile, l'accesso libero a opere e materiali, e il loro libero scambio, per l'utilizzo nelle attività didattiche e scientifiche;

c) il Governo valuti l'opportunità di limitare, per quanto possibile, il campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE)2019/790, al fine di garantire il diritto allo studio e di assicurare agli autori di opere scientifiche, in particolar modo di quelle risultanti da ricerche finanziate da fondi pubblici, il diritto di ripubblicazione delle opere in accesso aperto;

d) è necessario l'impegno delle istituzioni nella tutela delle giornaliste e dei

giornalisti precari, perché si garantisca loro, già nella fase di produzione dell'informazione, un'adeguata e proporzionata remunerazione;

e) con riferimento a quanto previsto all'articolo 15 della direttiva (UE)2019/790 (riguardante la protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo *online*), il Governo valuti la possibilità, in fase di attuazione della direttiva, di definire i « brevi estratti » attraverso il riferimento al numero di caratteri, che deve essere congruo, valutando anche la specificità dei titoli dei contenuti giornalistici;

f) nel dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE)2019/790 (che stabilisce il principio che gli autori e gli artisti interpreti o esecutori, se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, hanno il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata), il Governo valuti la possibilità di prevedere che anche agli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi deve spettare un compenso adeguato e proporzionato anche da parte delle piattaforme di servizi di musica a richiesta che utilizzano le loro esecuzioni, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

g) è opportuno che, in sede di attuazione della direttiva (UE)2019/790, il Governo valuti la possibilità di implementare, nell'accezione più ampia possibile, quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva, così come esplicitato nel *considerandum* 53 alla stessa direttiva, riguardante le opere delle arti visive di dominio pubblico, nell'ottica di promuovere il libero sviluppo della cultura, della creatività, del turismo culturale e di tutte le attività economiche che trovano beneficio dalla libera diffusione delle immagini del patrimonio culturale italiano;

h) è opportuno che, nell'introdurre l'eccezione o limitazione dei diritti prevista dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 8 della direttiva (finalizzata a consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di

mettere a disposizione, a determinate condizioni e comunque a fini non commerciali, opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella loro raccolta), il Governo preveda garanzie di certezza giuridica e il ristoro per gli investimenti eventualmente già effettuati dagli istituti pubblici interessati, qualora i titolari dei diritti esercitino l'opzione di cui al

paragrafo 4 del medesimo articolo 8 (secondo cui i titolari dei diritti devono poter escludere le loro opere o altri materiali dall'applicazione, tra l'altro, dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2, in casi generali o specifici, ivi compreso dopo la conclusione di una licenza o l'inizio dell'utilizzo interessato).

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2020, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 218 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	44
---	----

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul rapporto per il 2020 « Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione » .....	47
ALLEGATO ( <i>Nota di sintesi</i> ) .....	48

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 1° dicembre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2020, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

**Atto n. 218.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che il termine assegnato alla Commissione per l'espressione del parere scade il prossimo 8 dicembre e ricorda che nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza si era concordato

di verificare se vi fossero le condizioni per renderlo già nella seduta di domani.

Silvia FREGOLENT (IV), *relatrice*, fa presente che la Commissione avvia l'esame sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, pari, per l'anno 2020, a 4.102.413 euro. Come già anticipato dalla presidente, il parere sull'atto dovrà essere reso entro il prossimo 8 dicembre.

Ricorda preliminarmente che l'articolo 1, comma 40 della legge n. 549 del 1995 ha disposto che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi siano iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. La ripartizione dei contributi viene effettuata annualmente, con decreto interministeriale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il comma 41 del citato articolo prevede che il riparto sia

effettuato secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento degli organismi cui è destinato, nonché degli enti nazionali per la gestione dei parchi.

Lo schema di decreto ministeriale in esame provvede, in particolare, a ripartire le risorse del capitolo 1551, piano gestionale 2, del bilancio di previsione del Ministero dell'Ambiente, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Il capitolo citato è collocato all'interno del programma 18.13, *Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino*, nell'ambito della missione 18, *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*.

Lo stanziamento da ripartire per il 2020 è pari, come detto, a euro 4.102.413, identico allo stanziamento previsto per l'anno 2019.

Le risorse sono in larga parte destinate ai 24 enti parco nazionali (1.888.000 euro) e alle 27 aree marine protette (924.000 euro).

Dello stanziamento rimanente, 820.000 euro sono destinati ai 3 parchi minerari (300.000 per il Parco delle colline metallifere Grossetane, 300.000 per il Parco delle miniere dell'Amiata e 220.000 per il Parco delle miniere dello zolfo delle Marche).

Ancora, 420.000 euro sono destinati al compimento degli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato italiano alle convenzioni internazionali in materia ambientale (Convenzioni CITES e di Bonn).

Viene infine previsto un fondo di premialità di circa 50.000 euro, da destinarsi agli enti parco virtuosi, che rispettino cioè termini e modalità previste e che raggiungano un buono stato di avanzamento dei progetti.

Secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, il riparto tra gli enti parco nazionali è effettuato utilizzando il criterio della complessità territoriale-amministrativa delle aree protette, sulla base di tre parametri – identici rispetto a quelli adottati nel 2019 – cui viene applicato un coefficiente di ponderazione che tenga conto della rilevanza di ciascun parametro ri-

spetto agli altri: superfici delle zone naturali di riserva integrale all'interno del parco (ponderato al 50 per cento); superficie occupata (ponderata al 30 per cento); numero dei comuni insistenti in tutto o in parte sul territorio di ciascun parco (ponderato al 20 per cento).

In base a tale metodologia, a ciascun ente parco sono assegnate quote fisse pari a 65.000 euro, 85.000 euro e 103.000 euro.

Sempre secondo la relazione illustrativa, la direttiva ministeriale per il 2020 inviterà gli enti parco nazionali, secondo la linea già indicata dalla precedente direttiva del 2019 – che non ha trovato adeguato compimento per effetto delle difficoltà insorte a seguito del verificarsi dell'emergenza sanitaria – a programmare azioni dirette ad affrontare il declino degli insetti impollinatori, tema peraltro individuato tra gli impegni prioritari del Piano dell'Unione europea per il ripristino della natura nella recente Comunicazione della Commissione europea sulla Strategia per la biodiversità dell'Unione Europea al 2030 e in linea con quanto riportato con la Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sull'iniziativa dell'Unione europea a favore degli impollinatori.

L'azione dei parchi dovrà essere articolata in tre linee di attività: monitoraggio, valutazione e raccolta dati; interventi sul territorio; attività di comunicazione verso cittadini e imprese.

Per quanto riguarda le aree marine protette, la relazione illustrativa evidenzia che, a partire dal 2012, è stata avviata una revisione del sistema delle aree marine protette italiane, allo scopo di rafforzarne la *governance*, attraverso la dotazione di un « modello di programmazione standardizzato », che ha consentito di assicurare il monitoraggio delle politiche di settore e della gestione dei finanziamenti nazionali e comunitari.

Tale modello ha permesso di garantire uniformità di programmazione, con un innalzamento degli *standard* di gestione attraverso l'individuazione degli obiettivi prioritari (cosa proteggere, minacce ambientali esistenti, strategie da adottare per ridurre gli impatti antropici) e una maggiore faci-

litazione nello scambio di buone pratiche all'interno del sistema delle aree marine protette. Al fine di tenere in considerazione le diversità tra le varie aree, per l'assegnazione dei finanziamenti ordinari sono stati inoltre adottati e applicati « criteri obiettivi di riparto ». La relazione illustrativa cita inoltre il progetto volto all'eco-rendicontazione naturalistica, per l'individuazione di indicatori di efficacia di gestione e per la successiva applicazione sperimentale della metodologia individuata.

La citata relazione evidenzia quindi che le risorse stanziare sono state ripartite dallo schema di decreto in esame sulla base della qualificazione o meno delle aree marine protette in Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), analogamente all'anno precedente, prevedendo per le prime una quota fissa di 52.000 euro e per le altre di 22.000 euro.

Ricordo, al riguardo, che le aree marine protette italiane inserite nella lista delle Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea, istituite ai sensi della Convenzione di Barcellona del 1978, sono 11: Portofino, Miramare, Plemmirio, Tavolarapunta Coda Cavallo, Torre Guaceto, Capo Caccia-Isola Piana, Punta Campanella, Porto Cesareo, Capo Carbonara, Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre, Egadi.

La relazione sottolinea, al riguardo, il maggior carico di responsabilità delle 11 aree marine rientranti nella lista ASPIM, tenute a costanti attività di studio scientifico sistematico e di monitoraggio degli *habitat*, al fine di stilare gli elenchi delle specie sia di flora che di fauna, necessari per definire il grado di biodiversità del sito in oggetto.

La relazione illustrativa, per quanto riguarda il cronoprogramma delle attività finanziate per l'anno 2020, con riferimento alla quota assegnata agli enti parco e alle aree marine protette nazionali, stabilisce la seguente tempistica: la trasmissione delle proposte progettuali entro il 31 gennaio 2021, la prima relazione sulle attività in corso entro il 30 giugno 2021 e la trasmissione della rendicontazione e della relazione finale entro il 30 settembre 2021.

In ordine ai tre parchi minerari (Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, Parco museo delle miniere dell'Amiata e Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche) la relazione illustrativa precisa che essi, istituiti con decreto ministeriale per effetto di apposite disposizioni normative, non hanno flussi stabilizzati di risorse finanziarie, ma che a partire dal 2004, considerata l'esistenza e gli interventi di tutela realizzati e al fine di garantirne la continuità, sono state individuate le quote finanziabili compatibilmente con le necessità degli enti parco e delle aree marine protette.

Come detto, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato alle Convenzioni internazionali (Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie, e Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione – CITES), lo schema di decreto in esame assegna complessivamente 420.000 euro.

Per la voce « Fondo di premialità » la relazione sottolinea che la quota ripartita, pari ad euro 50.413, è da destinare agli Enti parco che avranno rispettato termini e modalità previste e raggiunto un buono stato di avanzamento dei progetti, ovvero per la compensazione di eventuali ulteriori accantonamenti operati sul capitolo 1551, piano gestionale 2 ovvero ogni maggior onere o risparmio di spesa dovuto al calcolo in valuta dei trasferimenti obbligatori destinati alle Convenzioni internazionali.

Anticipando una valutazione favorevole sul provvedimento, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani nella quale, non essendovi obiezioni, si procederà alla votazione della proposta di parere.

**La seduta termina alle 13.45.**

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Martedì 1° dicembre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Sul rapporto per il 2020 « Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione ».**

Alessia ROTTA, *presidente*, comunica che nella riunione dell'ufficio di presidenza del 26 novembre 2020 si è svolta la presentazione e discussione del Rapporto 2020 « Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione », a cura del Servizio Studi e del Cresme.

Il documento, che rappresenta l'aggiornamento dello studio pubblicato annualmente su richiesta della VIII Commissione, fornisce una stima dell'impatto economico delle misure di incentivazione fiscale spettanti

per le spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. Alla presentazione, hanno preso parte – anche intervenendo da remoto, sia membri della Commissione sia, su suo invito, colleghi di altre Commissioni nonché l'architetto Lorenzo Bellicini, direttore del Cresme, che ne ha illustrato i contenuti.

La riunione è stata trasmessa in diretta sulla *web TV* della Camera dei deputati e la relativa documentazione è disponibile sul sito istituzionale. In particolare, il Rapporto è corredato da una nota di sintesi, che sarà allegata al resoconto della seduta odierna della Commissione (*vedi allegato*).

Ringrazia ancora gli Uffici per il lavoro svolto, a suo giudizio assai interessante, rispetto al quale ritiene opportuno che la Commissione valuti l'opportunità di estenderne il raggio di ricerca anche ad altri ambiti.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 13.50.**

## ALLEGATO

**Sul rapporto per il 2020 « Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione ».****NOTA DI SINTESI**

Il presente documento intende fornire una stima dell'impatto delle detrazioni fiscali per il recupero e la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. Rispetto alla precedente edizione, è stato aggiornato il dato a consuntivo relativo al 2019, mentre i dati riguardanti il 2020 si basano su proiezioni a partire dalle rilevazioni riguardanti i primi nove mesi dell'anno. Il documento, inoltre, presenta una analisi riguardante l'articolazione regionale del ricorso agli incentivi per l'attività di recupero edilizio e riqualificazione energetica, che è basata sui dati relativi agli importi portati in detrazione nelle dichiarazioni dei redditi dal 2010 al 2019.

Il documento rappresenta l'aggiornamento dello studio pubblicato nel mese di novembre 2013, e nelle sei successive edizioni pubblicate, rispettivamente, nei mesi di giugno 2014, ottobre 2015, settembre 2016, settembre 2017, 2018 e dicembre 2019. Il documento è stato predisposto in collaborazione con il CRESME (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio), su richiesta dell'VIII Commissione (Ambiente) formulata nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 14 ottobre 2020.

*L'evoluzione normativa della disciplina delle detrazioni fiscali per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica.*

Le detrazioni fiscali per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica dispiegano i propri effetti nel mercato rispettivamente dal 1998 e dal 2007 e la loro applicabilità è stata oggetto di numerose proroghe nel corso degli anni, nonché di

modifiche che hanno inciso sulle aliquote, sui limiti massimi di spesa e sulle categorie di interventi agevolabili.

Le leggi di bilancio 2017, 2018, 2019 e 2020, oltre a prorogare l'applicazione delle detrazioni per i rispettivi anni, hanno introdotto importanti innovazioni con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, i cui effetti allo stato non è risultato possibile quantificare in forma disaggregata, ma che sono compresi nel volume complessivo degli investimenti incentivati. Considerato il breve lasso di tempo trascorso da quando sono stati introdotti e tenuto conto della complessità degli interventi necessari alla riduzione del rischio sismico, e del susseguirsi di nuove opportunità incrementali, si ritiene peraltro che i nuovi incentivi succedutesi non abbiano ancora espresso loro completa potenzialità, anche se nel 2019 si è registrato un incremento dei lavori sul 2018.

Con la legge di bilancio 2018 è stata poi introdotta una detrazione del 36 per cento dall'IRPEF delle spese sostenute per interventi di « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, in merito alla quale il documento non fornisce indicazioni disarticolate sulla dimensione dell'investimento attivato per indisponibilità di informazioni di dettaglio. Anche questa attività è, tuttavia, ricompresa nella valutazione complessiva degli investimenti incentivati. La legge di bilancio 2019 ne ha previsto la proroga per l'anno 2019 e, successivamente, l'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 una proroga per il 2020.

La legge di bilancio 2020 ha, inoltre, introdotto la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (cosiddetto « bonus facciate »).

Successivamente, l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento (« Superbonus ») delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici).

L'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 consente inoltre, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Il disegno di legge di bilancio 2021 – attualmente all'esame della Camera – dispone ora la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per il recupero della facciata esterna degli edifici e quelle per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.

#### *L'impatto dell'emergenza sanitaria sul mercato dell'edilizia e le prospettive del Superbonus 110 per cento.*

Ciò premesso in ordine alla evoluzione normativa degli incentivi in oggetto, il presente rapporto evidenzia, nel merito, come il settore delle costruzioni sia entrato nel « settimo ciclo edilizio » della storia del Paese dal secondo dopoguerra un ciclo che sarebbe più corretto definire « primo ciclo

dell'ambiente costruito », per sottolineare le nuove caratteristiche del mercato e le sfide innovative e di modello di offerta che questo richiede in termini di riqualificazione energetica, tecnologie e qualità dell'abitare. Le costruzioni hanno avviato la loro ripresa prima molto moderatamente, e poi con valori contenuti ma significativi nel 2018 e nel 2019, trainate dalla riqualificazione del patrimonio esistente e dalle opere pubbliche.

La crescita del settore si è però interrotta improvvisamente nel 2020, in conseguenza dell'emergenza sanitaria. Nel 2020 il valore della produzione nelle costruzioni, secondo le stime del CRESME, diminuirà del 7,4 per cento, un dato migliore di quello dell'economia in generale, ma in forte contrazione rispetto a uno scenario che stava diventando, su vari fronti di attività, positivo. Nel 2020, in particolare, per l'attività di manutenzione straordinaria si prevede una contrazione del 10,4 per cento, superiore a quella delle nuove costruzioni (-7,4 per cento). Le ragioni di tale flessione sono da imputare certamente alla crisi pandemica ma una causa concorrente della contrazione dell'attività di manutenzione straordinaria risiede anche nel fatto che nel corso del 2020 è arrivato sul mercato l'incentivo del « superbonus 110 per cento » rispetto al quale diverse attività di manutenzione straordinaria sono state comprensibilmente differite in attesa del pieno avvio del percorso attuativo che prelude all'operatività del nuovo incentivo.

#### *Le conclusioni del rapporto – Il volume degli investimenti.*

In generale, dalle stime elaborate dal CRESME nel documento emerge che gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al 2020, oltre 21 milioni di interventi. In ventidue anni le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a oltre 346 miliardi di euro.

Il dato a consuntivo per il 2019 indica un volume di investimenti pari a 28.762 milioni di euro veicolati dagli incentivi fi-

scali per il recupero edilizio, la riqualificazione energetica, la riduzione del rischio sismico e la riqualificazione delle facciate (la previsione elaborata nel rapporto dello scorso anno per il 2019 era stata di 28.963 milioni di euro).

Nel 2020, a causa della crisi pandemica, la previsione costruita a partire dai dati dei primi nove mesi dell'anno porta a stimare questo valore in 25.105 milioni di euro, con una flessione del 12,7 per cento rispetto al 2019. L'analisi dei dati mensili, che rendicontano i pagamenti per i lavori effettuati, evidenzia che la flessione causata dalla pandemia è durata cinque mesi, da aprile ad agosto, con picchi di riduzione rispetto allo stesso periodo del 2019 toccati a maggio (-57,9 per cento) e giugno (-42,6 per cento); mentre con settembre l'attività è tornata crescere del +6,5 per cento.

#### *La distribuzione territoriale.*

L'analisi territoriale, svolta sulla base dei dati regionali relativi agli importi dei lavori portati in detrazione nelle dichiarazioni dei redditi, conferma, rispetto a quanto descritto nei precedenti rapporti, il maggior ricorso agli incentivi da parte delle regioni del Nord-ovest, dove si concentra il 38 per cento degli importi in detrazione per quanto riguarda il recupero edilizio e il 42 per cento degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica; nel Nord-est si concentra il 28 per cento degli interventi di recupero edilizio, e il 33 per cento degli interventi per la riqualificazione energetica. Si conferma in questo quadro il basso ricorso agli incentivi del Sud e delle Isole.

#### *La distribuzione tra recupero edilizio e riqualificazione energetica.*

Nel biennio 2018-2019 sono stati portati in detrazione per il recupero edilizio svolto negli anni 2017/2018, 12,7 miliardi di euro, contro gli 11,3 miliardi di euro del biennio dei lavori 2016-2017 (detrazioni fiscali inserite negli anni 2017/2018), con un significativo incremento del 12,1 per cento; mentre per quanto riguarda la riqualificazione energetica sono stati portati in detrazione

3,2 miliardi di euro, contro i circa 2,8 del biennio precedente, con un incremento del 14 per cento.

#### *L'impatto sull'occupazione.*

Con riferimento all'impatto sull'occupazione, le stime degli investimenti attivati attraverso gli incentivi nel periodo 2011-2020 hanno generato un assorbimento cumulato di 2.549.585 occupati diretti, corrispondenti a una media annua nel periodo di 254.959 occupati. La media annua degli occupati, considerando anche gli occupati dell'indotto delle costruzioni, sarebbe pari a 382.438 occupati. Tra il secondo trimestre 2008 e lo stesso periodo del 2020 l'intera economia registra un numero invariato di occupati nell'ambito del quale tuttavia è preponderante il calo degli occupati nel settore delle costruzioni (-599.000 occupati). Va però segnalato che proprio nel 2020, nel pieno della crisi pandemica, gli occupati delle costruzioni hanno registrato timidi segni di ripresa: nel primo trimestre del 2020 l'occupazione è cresciuta di 18.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre nel secondo trimestre la crescita è stata di 20.000 unità.

#### *L'impatto sul sistema Paese.*

La valutazione dell'impatto economico è effettuata sulla spesa sostenuta stimata per gli anni 1998-2020, utilizzando il procedimento di stima per l'intera durata degli incentivi fiscali in termini di defiscalizzazione, vale a dire dal 1998 al 2030 (vedi nota metodologica in appendice). Sulla base di tale modello di analisi, emerge che il costo per lo Stato, dovuto ai minori introiti conseguenti agli incentivi, ammonterebbe a 165,5 miliardi di euro in valori correnti, il gettito fiscale e contributivo derivante dalle attività economiche mobilitate dagli incentivi, in base alla legislazione fiscale vigente, sarebbe pari a 131,0 miliardi di euro in valori correnti, e il saldo complessivo per lo Stato, per l'arco di tempo che va dal 1998 al 2020, sarebbe negativo per 34,5 miliardi di euro, pari a 1,5 miliardi di euro per ogni anno.

Considerando però che lo Stato incamera i proventi spettanti nell'anno di esecuzione dei lavori, e ripartisce il mancato gettito nell'arco di tempo di dieci anni, l'introduzione nella riflessione di elementi di natura finanziaria ed attuariale, basati sull'attualizzazione dei valori precedentemente esposti, modificherebbe il saldo determinando un risultato negativo più contenuto di -17,3 miliardi di euro, pari a 752 milioni di euro all'anno.

Un ulteriore approfondimento dell'analisi, che prende in considerazione, da un lato, i minori introiti per lo Stato legati agli interventi di efficientamento energetico (minori imposte sui consumi di energia) e, dall'altro, la quota di gettito per lo Stato derivante dai consumi e dagli investimenti mobilitati dai redditi aggiuntivi dei nuovi occupati mostra come il saldo dello Stato possa essere considerato negativo per 5,9 miliardi di euro all'anno, pari a 256 milioni di euro all'anno.

Allargando, poi, il campo della valutazione a tutti gli attori che rivestono un ruolo nel sistema Paese in cui si inseriscono le agevolazioni, nel periodo 1998-2020 il saldo per il sistema economico del Paese risulterebbe positivo per quasi 27,6 miliardi di euro (1,2 miliardi di euro all'anno).

*L'impatto potenziale del « Superbonus 110 per cento ».*

Infine, il rapporto dedica una specifica attenzione all'impatto potenziale sul mercato del « Superbonus 110 per cento » introdotto nel corso del corrente anno, per il quale è stata elaborata una prima stima sugli importi aggiuntivi (nell'ipotesi del mantenimento della norma attualmente vigente) di 2.421 milioni di euro, tutti nel 2021, e, nell'ipotesi di un prolungamento dei benefici a tutto il 2022, di 8.069 milioni di euro, dei quali 1.614 nel 2021 e 6.455 nel 2022.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana gestori aeroporti (Assaeroporti) e dell'Associazione dei porti italiani (Assoporti) sul trasporto dei vaccini contro il COVID-19 ..... 52

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Costruzioni aeronautiche Tecnam Spa, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2493 Bendinelli, recante « Disciplina del volo da diporto o sportivo » ..... 52

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 1° dicembre 2020.*

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana gestori aeroporti (Assaeroporti) e dell'Associazione dei porti italiani (Assoporti) sul trasporto dei vaccini contro il COVID-19.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.10.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 1° dicembre 2020.*

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Costruzioni aeronautiche Tecnam Spa, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2493 Bendinelli, recante « Disciplina del volo da diporto o sportivo ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.35.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020) 682 final).

Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2020) 246 final) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) ..... 53

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 1° dicembre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.*

#### La seduta comincia alle 13.15.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea.**  
(COM(2020) 682 final).

**Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto.**  
(SWD(2020) 246 final).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame degli atti europei in titolo.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame può eventualmente concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui la

Commissione esprime il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione a tali atti.

Invita, quindi, la relatrice, onorevole Segneri, a svolgere la relazione introduttiva.

Enrica SEGNERI (M5S), *relatrice*, rileva preliminarmente che l'introduzione di un salario minimo, nelle intenzioni della Commissione, costituisce una delle principali misure per l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali, che, al principio 6, fa appunto riferimento a retribuzioni minime adeguate. Esse sono fondamentali per garantire ai lavoratori dell'Unione europea condizioni di vita e di lavoro adeguate, come pure per costruire società ed economie eque e resilienti, conformemente all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e ai relativi obiettivi di sviluppo sostenibile. Pertanto, come specificato nelle premesse della proposta di direttiva, la convergenza tra gli Stati membri in questo settore contribuisce alla promessa di una prosperità condivisa nell'Unione. Ciò consentirebbe di migliorare l'equità del mercato del lavoro dell'UE, di stimolare miglioramenti della produttività e di promuovere il progresso economico e sociale. Infatti, la concorrenza nel mercato

unico, oltre a basarsi su innovazione e miglioramenti della produttività, non può prescindere da *standard* sociali elevati.

La fissazione di un livello minimo di retribuzione, infatti, assicura una vita dignitosa ai lavoratori, contribuisce a sostenere la domanda interna, rafforza gli incentivi al lavoro e riduce la povertà lavorativa e le disuguaglianze nella fascia più bassa in termini di distribuzione salariale. La tutela garantita dal salario minimo promuove inoltre la parità di genere, poiché tra i lavoratori che percepiscono un salario pari o vicino al salario minimo le donne risultano più numerose degli uomini.

L'esigenza di introdurre uno stimolo a unificare le condizioni minime in termini salariali nasce dalla constatazione, esplicitata dalle medesime premesse, di un aumento costante della forbice tra salari bassi e salari alti, conseguenza del rimodellarsi dei mercati del lavoro, sotto la spinta della globalizzazione e della digitalizzazione, che ha portato all'aumento di forme di lavoro atipiche, caratterizzate, specie nel settore dei servizi, da bassi salari e basse qualifiche, non raggiunte dalla copertura sindacale.

Secondo la Commissione, la percentuale di persone che si trovano in condizioni di povertà pur avendo un lavoro è aumentata, tra il 2007 e il 2018, dall'8,3 al 9,4 per cento del totale della forza lavoro dell'UE. In termini statistici, la povertà lavorativa colpisce maggiormente i soggetti con basso grado di istruzione, le donne, le famiglie monoparentali e quelle numerose, i lavoratori a tempo parziale o a tempo determinato, i lavoratori autonomi.

A tutto ciò va ad aggiungersi la drammatica crisi economico-sociale generata dall'epidemia di COVID-19, che ha colpito e sta colpendo in modo particolare i settori caratterizzati da un'elevata percentuale di lavoratori a basso salario (pulizie; commercio al dettaglio; sanità e assistenza sanitaria; lavoratori agricoli).

La situazione nell'Unione europea è molto variegata, dal momento che in sei Stati membri il salario minimo è fissato dalla contrattazione collettiva, mentre in ventuno Stati membri esso è fissato per

legge. Tuttavia, i salari minimi legali nazionali sono inferiori al 60 per cento del salario mediano o al 50 per cento del salario medio in quasi tutti gli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali nazionali e alcuni gruppi specifici di lavoratori sono esclusi dalla tutela garantita dai salari minimi legali nazionali. Infine, negli Stati membri che fanno affidamento sulla contrattazione collettiva, alcuni lavoratori non sono coperti dalla tutela garantita dal salario minimo fornita dai contratti collettivi. Infine, la maggioranza (quasi il 60 per cento a livello dell'UE) dei lavoratori che percepiscono un salario minimo è costituita da donne.

Come risulta dai dati, la media del salario minimo nell'UE è troppo bassa e insufficiente ad assicurare un'esistenza dignitosa ai lavoratori che li percepiscono, come dimostrano i dati forniti dalla Commissione. Va precisato che la proposta della Commissione non obbliga gli Stati membri a introdurre salari minimi legali, né fissa un livello comune dei salari minimi, ma prevede una risposta differente a seconda della situazione normativa esistente a livello nazionale, distinguendo a seconda che i vari ordinamenti prevedano o meno salari minimi legali. Essa, infatti, si limita a stabilire prescrizioni minime a livello dell'Unione, in particolare per garantire una migliore adeguatezza dei salari minimi legali (ove esistenti), anche mediante la definizione di criteri stabili e chiari per determinarli e aggiornarli e un maggiore coinvolgimento delle parti sociali per la loro definizione; promuovere la contrattazione collettiva in tutti gli Stati membri, in particolare in quelli in cui la copertura della contrattazione collettiva è inferiore al 70 per cento dei lavoratori.

La Commissione legittima la sua iniziativa sulla base dell'articolo 153, paragrafo 1, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale stabilisce che l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore delle condizioni di lavoro, ritenendo i salari, compresi quelli minimi, una componente fondamentale delle condizioni di lavoro.

L'articolo 153, paragrafo 5, proibisce inoltre l'adozione di iniziative dell'Unione in materia di retribuzioni, divieto che è stato interpretato dalla Corte di giustizia come avente ad oggetto tutte le misure che incidano direttamente sulla determinazione delle retribuzioni negli Stati membri. Pertanto, alle istituzioni europee sembra preclusa qualsiasi misura volta ad armonizzare il livello dei salari minimi in tutta l'UE o a stabilire un meccanismo uniforme per la fissazione dei salari minimi.

La Commissione europea afferma tuttavia che la proposta non incide, se non indirettamente, sulla quantificazione delle retribuzioni nell'Unione, limitandosi a porre condizioni utili affinché i salari minimi siano fissati a livelli adeguati in tutti gli Stati membri, tramite la contrattazione collettiva o iniziative legislative, e affinché ne sia assicurato il rispetto e l'applicazione efficace.

Si ricorda a tale proposito che, ai sensi dell'articolo 288, paragrafo 3, del TFUE, le direttive pongono in capo agli Stati membri obblighi giuridici di risultato, rimanendo riservata alla loro discrezionalità la selezione della forma e dei mezzi necessari a darvi attuazione, purché questi risultino idonei a realizzare l'effettiva efficacia delle disposizioni della direttiva e siano adottati entro il termine di recepimento.

La proposta di direttiva, pertanto, punta a fornire un quadro di riferimento entro il quale i singoli Stati possano determinare il livello di salario minimo garantito con lo strumento della contrattazione collettiva o della norma di legge, nel pieno rispetto della specificità dei sistemi nazionali, delle competenze nazionali nonché dell'autonomia e della libertà contrattuale delle parti sociali. La proposta è, inoltre, concepita in modo tale da salvaguardare l'accesso al lavoro e da tenere conto delle conseguenze sulla creazione di posti di lavoro e sulla competitività, anche per quanto riguarda le PMI. La direttiva proposta, si legge nelle premesse, prevede flessibilità sufficiente per tenere conto degli sviluppi economici e sociali, comprese le tendenze in termini di produttività e occupazione.

Come ha rilevato il Governo nella relazione, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012, la presente direttiva non impone a Stati come l'Italia, nei quali la tutela garantita dal salario minimo sia fornita esclusivamente mediante contratti collettivi, l'obbligo di introdurre un salario minimo legale né di rendere i contratti collettivi universalmente applicabili.

La proposta di direttiva intende favorire la fissazione a un livello « adeguato » delle retribuzioni minime dei lavoratori dell'Unione, per garantire loro uno *standard* di vita dignitoso, attraverso la costruzione di un quadro di contesto che rispetti le tradizioni nazionali e le libertà delle parti sociali.

Infatti, essa ha l'intento « di migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'Unione » e istituisce, dunque, « un quadro per la determinazione di livelli adeguati di salari minimi e l'accesso dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo, sotto forma di salari determinati da contratti collettivi o di un salario minimo legale, laddove esistente ».

Anche se la direttiva specifica che « nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da imporre agli Stati membri nei quali la determinazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi l'obbligo di introdurre un salario minimo legale o di rendere i contratti collettivi universalmente applicabili », essa tuttavia vuole sollecitare gli Stati membri ad adottare misure volte a promuovere « lo sviluppo e il rafforzamento della capacità delle parti sociali di partecipare alla contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari a livello settoriale o intersettoriale » nonché il potenziamento di « negoziazioni costruttive, significative e informate sui salari tra le parti sociali ».

La proposta di direttiva, dunque, sembra andare nella direzione della fissazione di un salario minimo « adeguato » e lo strumento adottato per tale obiettivo potrà essere la legge o il contratto collettivo.

Anche se la soluzione adottata dalla Commissione non sempre appare semplice

– lasciando aperta l'individuazione dello strumento e dei parametri – e nonostante tali rilievi, meritevoli di approfondimenti vista la delicatezza del tema, in chiave negoziale l'iniziativa sembra contare sul favore, tra gli altri, di Italia, Spagna e Francia, mentre altri Stati membri, in particolare alcuni nordici, condividerebbero gli obiettivi ma non la forma della proposta, poiché avrebbero preferito una mera raccomandazione, dunque uno strumento di *soft law*.

Venendo più dettagliatamente al contenuto della proposta, e rimandando comunque per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, rileva che essa consta di quattro Capi e diciannove articoli.

Il Capo I (articoli 1-4) reca le disposizioni generali. L'articolo 1 definisce l'oggetto della direttiva, cioè quello di istituire un quadro a livello dell'Unione per la determinazione di livelli adeguati di salari minimi e per l'accesso dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo, sotto forma di salari determinati da contratti collettivi o di un salario minimo legale, laddove esistente.

L'articolo 2 chiarisce l'ambito di applicazione della direttiva, che comprende i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE. A giudizio della Commissione, tale approccio consente di contrastare il rischio che dall'ambito di applicazione della direttiva stessa resti escluso un numero crescente di lavoratori atipici, quali i lavoratori domestici, i lavoratori a chiamata, i lavoratori intermittenti, i lavoratori con *voucher*, i falsi lavoratori autonomi, i lavoratori tramite piattaforma digitale, i tirocinanti e gli apprendisti.

L'articolo 3 contiene le definizioni di una serie di termini e nozioni necessari per interpretare le disposizioni della direttiva, mentre l'articolo 4 mira ad aumentare la copertura della contrattazione collettiva, imponendo tra l'altro agli Stati membri in cui la copertura della contrattazione col-

lettiva non raggiunge almeno il 70 per cento dei lavoratori di prevedere un quadro per la contrattazione collettiva e di istituire un piano d'azione per promuoverla, che deve essere reso pubblico e notificato alla Commissione europea.

Il Capo II (articoli 5-8) concerne i salari minimi legali e si applica solo agli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali. Si impone a tali Stati membri di adottare le misure necessarie a garantire una loro migliore adeguatezza, anche mediante la definizione di criteri stabili e chiari per determinarli e aggiornarli e un maggiore coinvolgimento delle parti sociali per la loro definizione.

I criteri nazionali devono comprendere almeno il potere d'acquisto dei salari minimi, tenuto conto del costo della vita e dell'incidenza delle imposte e delle prestazioni sociali, il livello generale dei salari lordi e la loro distribuzione, il tasso di crescita dei salari lordi e l'andamento della produttività del lavoro.

Il Capo III (articoli 9-12) reca le disposizioni orizzontali. L'articolo 9 prevede che, nell'esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, gli operatori economici (compresa la successiva catena di subappalto) siano tenuti a conformarsi ai salari applicabili stabiliti dalle contrattazioni collettive e ai salari minimi legali, laddove esistenti.

L'articolo 10 concerne l'istituzione di un sistema efficace di monitoraggio e raccolta dei dati per tutti gli Stati membri, anche mediante relazioni annuali degli Stati membri alla Commissione, unitamente a un dialogo strutturato.

L'articolo 11, fatte salve le forme specifiche di ricorso e risoluzione delle controversie previste, ove applicabili, dai contratti collettivi, impone, tra l'altro, agli Stati membri di garantire ai lavoratori, compresi quelli il cui rapporto di lavoro è terminato, l'accesso a una risoluzione efficace e imparziale delle controversie e il diritto di ricorso, compreso il diritto a una compensazione adeguata, in caso di violazione dei loro diritti relativi ai salari minimi legali o alla tutela garantita dal salario minimo, fornita dai contratti collettivi.

L'articolo 12 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazioni delle disposizioni nazionali che istituiscono la tutela garantita dal salario minimo.

Il Capo IV (articoli 13-19) reca le disposizioni finali.

Secondo la Commissione, l'adozione della proposta comporterà salari minimi più elevati in circa la metà degli Stati membri e in alcuni Stati membri l'aumento dei salari minimi legali potrebbe essere superiore al 20 per cento. Inoltre, l'aumento dei salari

minimi fino al 60 per cento del salario mediano o al 50 per cento del salario medio comporterebbe una riduzione del 10 per cento delle disuguaglianze salariali e della povertà lavorativa e una riduzione media del 5 per cento circa del divario retributivo di genere.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	58
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	60
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	61
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	59

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° dicembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

#### La seduta comincia alle 14.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.**  
(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 19 novembre 2029.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che alle ore 18 di lunedì 23 novembre è scaduto il termine per la presentazione di

proposte emendative. Avverte che ne sono state presentate quattro (*vedi allegato 1*).

Doriana SARLI (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario sulle proposte emendative in esame.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 14.1, 14.2 14.3 e 15.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Doriana SARLI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2019-20, richiamando alcune delle considerazioni svolte con la relazione illustrativa (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice.

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019.**

**Doc. LXXXVII, n. 3.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 novembre 2020.

Doriana SARLI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.10.**

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTE EMENDATIVE**

**ART. 14.**

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), sopprimere le parole: e benessere animale e le parole: incluse quelle riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo 5 del medesimo regolamento;*

*b) alla lettera e), sopprimere il numero 1;*

*c) alla lettera n), sopprimere le parole: benessere degli animali;*

*d) sopprimere la lettera q).*

**14.1.** Caretta, Ciaburro.

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), sopprimere le parole: e benessere animale e le parole: incluse quelle riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo 5 del medesimo regolamento;*

*b) alla lettera n), sopprimere le parole: benessere degli animali;*

*c) sopprimere la lettera q).*

**14.2.** Caretta, Ciaburro.

*Al comma 2, sopprimere la lettera q).*

**14.3.** Caretta, Ciaburro.

**ART. 15.**

*Al comma 2, sopprimere la lettera h).*

**15.1.** Bologna, Rospi.

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato);

considerato che l'articolo 3 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi, mediante modifiche al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005);

condiviso che tra tali principi e criteri direttivi rientra la protezione dei minori da contenuti, anche pubblicitari, che possano arrecare danno al loro sviluppo fisico, mentale o morale, incluso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo;

rilevato che l'articolo 14 del provvedimento conferisce al Governo la delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429, in materia di malattie animali trasmissibili;

segnalato che il regolamento fornisce un quadro giuridico generale, rivedendo e abrogando la precedente normativa europea composta da una pluralità di atti normativi e che, analogamente, la norma prevede il riordino, a livello nazionale, della materia della sanità animale, attualmente disciplinata in maniera disorganica;

evidenziato che, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, tra i principi di delega rientrano la formazione degli operatori in materia di malattie degli animali,

biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica nonché ulteriori misure restrittive al commercio di animali;

rilevato, altresì, che il successivo articolo 15 fornisce la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2017/745, concernente i dispositivi medici, e al regolamento 2017/746, concernente i dispositivi medico diagnostici in vitro;

preso atto che la predetta normativa è finalizzata a rendere disponibili dispositivi sicuri, efficaci e innovativi, in grado di apportare benefici alla salute dei cittadini;

condivisa l'esigenza di approvare le richiamate disposizioni di delega;

osservato che tra le direttive da recepire indicate nell'allegato A, che non sono oggetto di principi e criteri specifici, è inclusa la direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, che stabilisce prescrizioni minime relative a congedi e a modalità di lavoro flessibile;

apprezzato che tra i diritti individuali previsti da tale direttiva rientra il congedo di paternità, della durata di almeno dieci giorni lavorativi, da usufruire in occasione della nascita di un figlio,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 211 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 62

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89ª sessione. C. 2666 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 70

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 1° dicembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

#### La seduta comincia alle 13.

**Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.**

**Atto n. 211.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche

mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avvisa che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 12 dicembre 2020. Ricorda altresì che, contestualmente all'assegnazione, il Presidente della Camera ha segnalato che sullo schema di decreto legislativo non è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e ha richiamato l'esigenza che le competenti Commissioni non si pronuncino definitivamente prima che sia stato trasmesso il parere della Conferenza.

Luciano CILLIS (M5S), *relatore*, fa presente, in via preliminare, che lo schema di decreto legislativo in esame è composto da 87 articoli (distinti in IX capi) e da XVI allegati, ed è stato predisposto in base all'articolo 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018).

Ricorda che il suddetto articolo 11 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno ai seguenti provvedi-

menti europei: regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e il regolamento (UE) n. 2017/625 limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante. La delega è rivolta, altresì, a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i regolamenti (UE) n. 2016/2031 e 2017/625.

Il Capo I contiene le *Norme generali* (articoli 1-6).

L'articolo 1 disciplina il campo di azione e le finalità del provvedimento in esame, che consistono, nello specifico, nella produzione a scopo di commercializzazione e nella commercializzazione di prodotti sementieri. In particolare, è precisato che per « produzione a scopo di commercializzazione » dei prodotti sementieri si intende: *a)* quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entità, e la cui attività sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali; *b)* la produzione a scopo di commercializzazione effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie e altri enti anche se al solo scopo della distribuzione ai propri associati, partecipanti e dipendenti; *c)* ogni lavorazione di prodotti sementieri, le attività di selezione di granella per reimpiego aziendale, nonché la selezione di sementi, effettuata per conto di terzi.

La stessa disposizione chiarisce che per « commercializzazione » si intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso.

Il comma 5 stabilisce che non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà come: *a)* la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e

ispezione; *b)* la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite; *c)* la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agrarie a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agrarie a fini industriali, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto.

Nel caso di fornitura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, di cui al comma 5, lettera *c)*, terzo periodo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa la commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate di cui all'articolo 17, la quale può acquisire, su richiesta, la documentazione relativa.

Lo schema di decreto legislativo in esame non si applica alle sementi e ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione all'esportazione verso Paesi terzi, nonché ai prodotti sementieri destinati a usi ornamentali.

L'articolo 2 individua il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MI-PAAF) quale autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione dello schema di decreto in esame.

L'articolo 3 reca le definizioni dei termini scientifici utilizzati nello schema di decreto.

L'articolo 4 indica i gruppi nei quali sono distinti i prodotti sementieri ai fini della loro classificazione. Specifica che, ai fini della classificazione dei medesimi prodotti sementieri le specie appartenenti ai gruppi sono elencate nell'Allegato I. Attribuisce ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di stabilire eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui al richiamato Allegato I.

L'articolo 5 disciplina la commercializzazione di miscugli di sementi indicando i requisiti e le condizioni tecniche specifiche. Prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio de-

creto, determina condizioni specifiche per quanto riguarda la commercializzazione di miscugli compresi in piccoli imballaggi.

L'articolo 6 individua gli obblighi a carico delle ditte sementiere stabilendo che le stesse debbano essere registrate presso il RUOP (Registro Nazionale degli Operatori Professionali) e disciplina le ipotesi di esonero dalla suddetta registrazione. Rinvia ad un provvedimento del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali il compito di definire i requisiti di professionalità, dotazioni minime di attrezzature e procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività sementiera.

Il Capo II disciplina il *Registro delle varietà* (articoli 7-15).

L'articolo 7 disciplina i Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive, la cui tenuta è affidata al MIPAAF. L'articolo indica le varietà di specie agrarie per le quali è obbligatoria l'istituzione dei suddetti registri, stabilendo che per le varietà delle specie agrarie e ortive non comprese nell'allegato II, è facoltà del MIPAAF l'istituzione di registri volontari; demanda allo stesso MIPAAF l'istituzione dei Registri di varietà al fine di permettere l'identificazione delle varietà stessa; indica, altresì, gli elementi che devono essere obbligatoriamente riportati nei Registri delle varietà.

L'articolo 8 disciplina la domanda di iscrizione al Registri nazionali di varietà di specie e ortive, rinviando ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione delle modalità operative per la presentazione delle domande.

L'articolo 9 indica i requisiti per l'iscrizione delle varietà di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali e attribuisce al MIPAAF il compito di accertare, ai fini dell'iscrizione nei Registri Nazionali, i requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità.

L'articolo 10 individua le deroghe ai requisiti di iscrizione delle varietà ai Registri nazionali.

L'articolo 11 disciplina l'iscrizione di varietà di specie agrarie e ortive nei Registri nazionali prevedendo che la stessa iscrizione sia disposta dal MIPAAF con proprio decreto da pubblicarsi nella G.U. sentito il

parere del « Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante » istituito con decreto ministeriale n. 17713 del 30 giugno 2016.

L'articolo 12 stabilisce la non assoggettabilità delle varietà iscritte nel catalogo comune a restrizioni commerciali e la possibilità di organizzare esperimenti temporanei in ambito europeo.

L'articolo 13 disciplina la denominazione varietale stabilendo che la varietà oggetto di iscrizione nei Registri nazionali prende la denominazione assegnata dal costituente. La denominazione deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009 e non risultare contraria alla legge, ordine pubblico e al buon costume.

L'articolo 14 regola la Gestione dei Registri nazionali delle varietà, individuando il tempo di validità all'iscrizione medesima e i casi nei quali l'iscrizione può essere rinnovata. È previsto che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali siano stabilite le procedure operative per la verifica delle varietà, ai fini del rinnovo della loro iscrizione.

L'articolo 15 disciplina la cancellazione e le rettifiche di varietà iscritte nel Registro delle varietà, prevedendo le ipotesi in cui il MIPAAF con proprio decreto ne dispone la cancellazione.

L'articolo 16 stabilisce l'equivalenza dell'iscrizione nei Registri varietali prevedendo, a tal fine, che l'iscrizione di una varietà nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie o ortive o in un Registro nazionale di uno Stato membro della Unione Europea, conformemente alle direttive del Consiglio 13 giugno 2002, n. 2002/53/UE e 2002/55/UE, si considera equivalente all'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 7, comma 1, con riferimento ai requisiti di differenziabilità, stabilità e omogeneità.

L'articolo 17 istituisce presso il MIPAAF la Commissione per i prodotti sementieri geneticamente modificati prevedendone la composizione e delineandone le competenze. In particolare, la suddetta Commissione esprime parere vincolante al Gruppo

di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione sementi di cui all'articolo 10, comma 1 (*rectius* articolo 11, comma 1). Si demanda a un decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali da assumersi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute, il compito di stabilire le norme applicative delle disposizioni relative ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.

Il Capo III è relativo a *Controlli e certificazioni* (articoli 18-31).

L'articolo 18 dispone che le norme contenute nel Capo III si applicano ai controlli dei prodotti sementieri finalizzati all'accertamento della loro conformità ai requisiti e alle condizioni richieste per l'immissione in commercio. Specifica che le procedure per l'esecuzione dei controlli sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 19 riconosce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il ruolo di autorità competente per l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 18. Stabilisce che, con decreto del medesimo Ministro, possa essere delegato l'esercizio di determinati compiti relativi al controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio, ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e in possesso di adeguata esperienza nella verifica delle sementi. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, definisce criteri e modalità di attuazione di specifici programmi annuali di controllo delle sementi. Demanda ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di riconoscere i laboratori per le caratteristiche di commercializzazione, idonei per l'esecuzione delle analisi per accertare i requisiti e le condizioni richieste per l'immissione in commercio delle sementi, ed i relativi requisiti.

L'articolo 20 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri, attribuendo ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di definire requisiti e modalità di formazione del suddetto personale.

L'articolo 21 disciplina la certificazione dei prodotti sementieri e categorie di commercializzazione stabilendo per ciascun gruppo di specie i requisiti di certificazione ai fini della commercializzazione. È altresì previsto, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possano essere stabiliti i requisiti per la certificazione di categorie antecedenti al base.

Gli articoli da 22 a 27 definiscono, rispettivamente, le categorie delle sementi di cereali, di piante foraggere, di barbabietola da zucchero e da foraggio, di tuberi-seme di patate, di piante oleaginose e da fibra e di specie ortive e le condizioni che devono essere rispettate ai fini della loro classificazione in categorie di commercializzazione di cui all'articolo 21.

L'articolo 28 disciplina i controlli delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard. È previsto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisca, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità operative per l'attuazione dei predetti controlli; si dispone, inoltre, che qualora, a seguito dei controlli descritti dalla presente disposizione, sia ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una varietà ai requisiti previsti circa l'identità e la purezza della varietà stessa, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione sementi – possa interamente o parzialmente vietare la commercializzazione di detta varietà alla ditta che la commercializza per un determinato periodo. Il relativo provvedimento potrà essere revocato, non appena sia garantito il ripristino dei requisiti di identità e di purezza della varietà.

L'articolo 29 disciplina le modalità di emissione del certificato in esito ai controlli dei prodotti sementieri.

L'articolo 30 definisce i requisiti per l'autorizzazione del personale addetto al controllo sotto sorveglianza ufficiale e le modalità di esercizio della sorveglianza su colture e sementi.

L'articolo 31 descrive le sanzioni relative alle inadempienze sui controlli delle sementi da parte dell'ispettore di campo, del laboratorio o del campionatore autorizzati ad eseguire i medesimi controlli sotto sorveglianza ufficiale.

Il Capo IV stabilisce le *Condizioni per l'immissione in commercio* (articoli 32-43).

L'articolo 32 reca disposizioni in materia di immissione in commercio dei prodotti sementieri.

L'articolo 33 descrive le modalità con le quali i prodotti sementieri devono essere posti in commercio, facendo riferimento, in particolare, agli imballaggi e ai cartellini.

L'articolo 34 disciplina le caratteristiche degli imballaggi e dei cartellini relativi alla commercializzazione delle sementi di specie ortive *standard*.

L'articolo 35 reca disposizioni inerenti il cartellino del produttore.

L'articolo 36 disciplina le caratteristiche ed i requisiti dei piccoli imballaggi. Si prevede, in particolare, che per i piccoli imballaggi di tuberi-seme di patate chiusi sul territorio nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può stabilire, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni europee, deroghe alle norme riguardanti la loro etichettatura.

L'articolo 37 regola la tracciabilità dei prodotti sementieri prevedendo che ditte sementiere istituiscono sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire, per ciascun stabilimento, l'identificazione degli operatori professionali che forniscono loro i prodotti sementieri e degli operatori professionali ai quali forniscono ogni unità di vendita. È previsto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'Organismo delegato verifichino la validità dei sistemi di tracciabilità adottati.

L'articolo 38 reca disposizioni in materia di locali di commercializzazione dei prodotti sementieri.

L'articolo 39 disciplina le coltivazioni antecedenti la categoria di base e conservazione in purezza, prevedendo, in particolare, che i costitutori responsabili della produzione di sementi, sono tenuti a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o all'Organismo delegato alla certificazione dei prodotti sementieri, prima dell'inizio di ogni ciclo colturale, le coltivazioni che intendono istituire per la produzione di sementi e del materiale di moltiplicazione delle categorie antecedenti il « base » non certificate, nonché di sementi ortive della categoria standard. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'Organismo delegato provvede al controllo della selezione conservatrice. Tali controlli si estendono anche alle registrazioni effettuate per la produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazione di « base ». Il Ministero medesimo o l'Organismo delegato, se necessario, possono procedere anche al prelievo ufficiale di campioni.

L'articolo 40 disciplina la commercializzazione delle associazioni varietali.

L'articolo 41 stabilisce le condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati. È previsto, in particolare, che l'importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell'allegato II, debba essere autorizzata dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio dove ha sede legale la ditta importatrice, mentre le condizioni e le modalità per il rilascio di tale autorizzazione sono stabilite con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 42 fissa le modalità di apposizione del cartellino della ditta importatrice sull'imballaggio dei prodotti sementieri importati da Paesi terzi.

L'articolo 43 definisce i criteri di attribuzione delle responsabilità per quanto riguarda la rispondenza dei prodotti sementieri contenuti nelle confezioni a quanto indicato nella relativa etichetta o cartellino.

Il Capo V prevede *Deroghe e divieti alla commercializzazione delle sementi* (articoli 44-47).

L'articolo 44 individua le fattispecie per le quali è applicabile la deroga relativa all'obbligo dell'iscrizione al Registro nazionale per piccoli quantitativi di sementi destinati a scopi scientifici.

L'articolo 45 stabilisce i criteri e le modalità per consentire, in caso di difficoltà di approvvigionamento, la commercializzazione di sementi con requisiti differenti da quelli stabiliti dallo schema di decreto in esame.

L'articolo 46 stabilisce le fattispecie che consentono al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di vietare la commercializzazione delle sementi di varietà iscritte al Catalogo comune in caso di rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente.

L'articolo 47 definisce le fattispecie che consentono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di vietare la coltivazione nel territorio nazionale di varietà iscritte al Catalogo comune in caso di rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente.

Il Capo VI disciplina *Varietà da conservazione, varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e miscugli di preservazione* (articoli 48-74).

L'articolo 48 stabilisce alcune deroghe per l'iscrizione al Registro nazionale delle varietà da conservazione di specie di piante agrarie e ortive prive di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

L'articolo 49 reca le definizioni di alcuni termini tecnici contenuti nel Capo in esame e riferiti specificatamente alle varietà da conservazione.

L'articolo 50 prevede particolari ipotesi di ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

L'articolo 51 definisce i requisiti essenziali per l'ammissione ai Registri nazionali

delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

L'articolo 52 individua i casi e le condizioni che non permettono l'iscrizione di varietà di specie agrarie o ortive al Registro nazionale delle varietà come varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco.

L'articolo 53 disciplina le modalità di ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco. In particolare, è previsto che l'iscrizione di una varietà da conservazione al Registro nazionale è effettuata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che l'esame di una domanda d'iscrizione per una varietà priva di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, è effettuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, previo parere della Regione o Provincia autonoma competente per territorio di origine, ne dispone l'iscrizione tramite apposito provvedimento.

L'articolo 54 stabilisce le modalità di utilizzo della denominazione varietale per le varietà da conservazione e per le varietà di specie ortive prive di valore intrinseco.

L'articolo 55 definisce il concetto di zona di origine di una varietà da conservazione.

L'articolo 56 definisce la zona di produzione delle sementi di varietà da conservazione.

L'articolo 57 stabilisce che la selezione conservatrice di una varietà da conservazione ammessa al Registro nazionale deve essere effettuata nella sua zona di origine.

L'articolo 58 prevede che le colture per la produzione di sementi di varietà da conservazione di specie agrarie debbano essere sottoposte a controllo cui provvede il MIPAAF o l'organismo da questi delegato mediante apposite ispezioni.

L'articolo 59 definisce le modalità di esecuzione dei controlli sulle sementi di varietà da conservazione di specie ortive e varietà ortive prive di valore intrinseco commercializzate come *standard*.

L'articolo 60 stabilisce le modalità di esecuzione delle analisi delle sementi per le varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco.

L'articolo 61 definisce i criteri e le modalità di certificazione delle sementi delle varietà da conservazione di specie agrarie.

L'articolo 62 riguarda la certificazione delle sementi delle varietà da conservazione di specie ortive.

L'articolo 63 individua i criteri e le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione delle miscele di sementi.

L'articolo 64 indica le condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente.

L'articolo 65 disciplina le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.

L'articolo 66 individua le condizioni di commercializzazione.

L'articolo 67 definisce i criteri per la definizione dei limiti quantitativi delle sementi commercializzabili per ciascuna varietà da conservazione e varietà di specie ortive prive di valore intrinseco nonché per le sementi che compongono le miscele di preservazione, commercializzabili nel territorio nazionale.

L'articolo 68 reca disposizioni inerenti l'applicazione di restrizioni quantitative.

L'articolo 69 disciplina la chiusura degli imballaggi e dei contenitori.

L'articolo 70 reca disposizioni in materia di etichettatura.

L'articolo 71 disciplina i controlli ufficiali a posteriori sulle sementi prodotte da varietà da conservazione o di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, dei quali è competente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinati compiti relativi ai suddetti controlli.

L'articolo 72 disciplina le prescrizioni di notifica da parte dei produttori di sementi operanti sul territorio nazionale dirette alle Regioni e Province autonome competenti per territorio e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 73 regola l'obbligo di notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche.

L'articolo 74 reca disposizioni inerenti la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione.

Il Capo VII concerne l'*Equivalenza Paesi terzi* (articoli 75-80).

L'articolo 75 disciplina le condizioni di equivalenza delle sementi prodotte in Paesi Terzi e importate nel territorio nazionale ed europeo.

Gli articoli da 76 a 80 recano disposizioni concernenti la certificazione in Italia, rispettivamente, di sementi di cereali, di piante foraggere, di barbabietole, di piante oleaginose e da fibra e di ortive certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo.

Il Capo VIII riguarda le *Sanzioni amministrative e finanziarie* (articoli 81- 84).

L'articolo 81 reca le sanzioni (amministrative pecuniarie).

La relazione tecnico-finanziaria rileva che tale disposizione deriva dagli articoli 31, 32 e 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (provvedimento oggetto di contestuale abrogazione da parte dell'articolo 87) e, in parte ripropone, aggiornandole, le sanzioni derivanti dalle inadempienze relative all'attività sementiera (commi 2, 4, 19 e 21) già previste nella normativa vigente; le altre sanzioni sono di nuova istituzione.

L'articolo 81 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui allo schema di decreto in esame e alla normativa nazionale e unionale di settore, si applicano le sanzioni amministrative descritte dai commi da 2 a 22 ai quali rinvio.

Il medesimo articolo attribuisce la competenza ad irrogare le predette sanzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ai Servizi fitosanitari delle Regioni e delle Province autonome.

L'articolo 82 reca disposizioni in materia di obbligo di rapporto e contestazione da parte del personale addetto alla vigilanza.

La Relazione illustrativa rileva che la disposizione in esame fa riferimento alle previgenti disposizioni di cui agli articoli 30

e 34 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, descrivendo i compiti, gli obblighi le competenze dell'addetto alla vigilanza e le procedure sanzionatorie e di ricorso. Si prevede, in particolare, che la vigilanza per l'applicazione dello schema di decreto in esame sia affidata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze (comma 1). Sono descritte le attività degli incaricati della vigilanza, che agiscono in qualità di pubblici ufficiali, e che in alcune ipotesi possono essere coadiuvati dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e dai militari della Guardia di finanza (comma 2).

È precisato che per le disposizioni contenute nel presente decreto, la vigilanza doganale è svolta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel rispetto della normativa doganale vigente mentre nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari (comma 3). Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dal presente decreto del quale viene, comunque, a conoscenza. Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni per le quali il presente decreto prevede sanzioni amministrative, deve: *a*) contestare immediatamente l'infrazione accertata; *b*) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non è possibile, l'accertamento dell'infrazione; *c*) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione (comma 4). Si prevede che il trasgressore sia ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, una somma pari al minimo della sanzione prevista con le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il quale sono, altresì, individuate le modalità di versamento delle sanzioni al bilancio dello Stato,

per la successiva riassegnazione, nella misura del 50 per cento dell'importo versato, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031 (comma 5). È stabilito, inoltre, che quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma 5, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligo di pagare, con le modalità stabilite con decreto di cui al comma 5, la somma medesima entro trenta giorni dalla notifica (comma 6). È previsto, tra l'altro, che l'ingiunzione costituisca titolo esecutivo e che contro di essa l'interessato può ricorrere secondo la normativa vigente (comma 7).

L'articolo 83 disciplina le tariffe.

Le tariffe per le attività di iscrizione delle varietà nei Registri, di cui all'articolo 9, e per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli articoli 19, 28 comma 10, 30, 39 comma 2, 33, 36, 58, 59, 60, 71, 76, 77, 78, 79 e 80 nonché per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all'articolo 32, sono a carico del soggetto interessato e i relativi importi sono stabiliti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in misura corrispondente al costo del servizio (comma 1). Tali tariffe possono essere aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 2). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per le attività di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione delle varietà nei Registri delle varietà vegetali, le pertinenti prove di campo e le relative modalità di versamento al bilancio dello

Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la copertura dei costi derivanti dalle attività di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione al Registro delle varietà di cui all'articolo 9 (comma 3). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per la copertura dei costi derivanti dalle attività di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli articoli 19, 28 comma 10, 39 comma 2, 58, 59, 60, 71, 76, 77, 78, 79 e 80 nonché per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all'articolo 32 e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, ai sensi del sopra citato articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (comma 4).

L'articolo 84 reca la clausola di neutralità finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dello schema di decreto in esame, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche provvedano agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il Capo IX reca le *Norme transitorie* (articoli 85-87).

L'articolo 85 reca la cosiddetta clausola di cedevolezza. È previsto, in particolare, che in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni dello schema di decreto in esame riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome si applichino, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale, e perdano comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i

principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 86 reca le disposizioni transitorie. Si prevede, nello specifico, che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuino a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non confliggenti con lo stesso.

Si prevede inoltre che il personale tecnico per i controlli ai prodotti sementieri già autorizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia iscritto d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale di cui all'articolo 20.

L'articolo 87, infine, reca le abrogazioni di una serie di disposizioni ivi elencate.

In conclusione, sottolineando l'estrema complessità del provvedimento in esame, che coinvolge molteplici e delicati aspetti della normativa relativa al settore sementiero, invita i colleghi a fargli pervenire eventuali contributi ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 1° dicembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89ª sessione.**

**C. 2666 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, come concordato nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione procederà ad un breve ciclo di audizioni informali sulla proposta di legge in esame.

In sostituzione del relatore, onorevole Lombardo, svolge la relazione introduttiva.

Osserva preliminarmente che la Convenzione n. 184 è in vigore a livello internazionale dal 20 settembre 2003 ed è stata sinora ratificata da 18 Stati.

La relazione introduttiva evidenzia come l'iniziativa legislativa esercitata dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro sia uno strumento per portare all'attenzione del Governo e del Parlamento i temi trattati nella Convenzione n. 184, a 19 anni dall'adozione della Convenzione medesima.

La Convenzione n. 184 si compone di un preambolo e di 29 articoli.

L'articolo 1 delimita il campo di applicazione della Convenzione, ovvero il novero delle attività agricole e forestali, inclusi l'allevamento di animali e insetti, nonché la lavorazione primaria di prodotti agricoli e animali. Completano l'elenco l'uso e la manutenzione di macchinari, strumenti e impianti agricoli, ivi incluse attività quali l'immagazzinamento o il trasporto effettuato in un'azienda agricola direttamente collegata alla produzione.

L'articolo 2 esclude dall'ambito di applicazione della Convenzione sia l'agricoltura di sussistenza sia i processi industriali che utilizzano prodotti agricoli come materie prime, con i servizi correlati. È altresì escluso lo sfruttamento industriale delle foreste.

L'articolo 3 consente l'esclusione dall'applicazione della Convenzione o di parti di essa di alcune aziende agricole o categorie limitate di lavoratori, nel caso in cui insorgano particolari problemi.

L'autorità competente di una Parte della Convenzione può procedere in tal senso dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, e dovrà provvedere alla progressiva copertura di tutte le aziende e di tutte le categorie dei lavoratori. Inoltre, nel primo rapporto sull'applicazione della Convenzione che ciascuna delle Parti dovrà presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'OIL, ciascuna delle Parti menzionerà tali esclusioni, fornendone motivazione. Nei rapporti successivi si dovrebbero indicare le misure volte ad estendere gradualmente le disposizioni della Convenzione anche ai lavoratori che ne erano stati esclusi.

In base all'articolo 4, comma 1, le Parti della Convenzione definiscono, pongono in essere e riesaminano periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro in agricoltura. La definizione di tale politica avviene alla luce delle condizioni e delle pratiche nazionali e dopo la consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che la legislazione nazionale dovrà designare l'autorità competente responsabile dell'attuazione di questa politica; definire i diritti e gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori; istituire meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti e gli organismi del settore agricolo.

Il comma 3 conferisce all'autorità competente la facoltà di prevedere misure correttive e sanzioni, inclusa anche la sospensione o la limitazione delle attività agricole che presentano rischio imminente per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L'articolo 5 stabilisce che le Parti della Convenzione dovranno garantire l'esistenza di un sistema sufficiente di ispezione dei luoghi di lavoro agricoli, dotato di adeguati finanziamenti e risorse umane. A livello regionale o locale le attività ispettive potranno essere affidate anche ad istituzioni private sotto il controllo del Governo.

Gli articoli 6 e 7 concernono gli obblighi a carico dei datori di lavoro: in particolare, la legislazione nazionale o l'autorità com-

petente dovranno far sì che il datore di lavoro effettui appropriate valutazioni dei rischi e adotti misure di prevenzione e protezione per garantire che, in tutte le molteplici attività a base agricola, i luoghi di lavoro, i macchinari, i prodotti chimici e le attrezzature siano sicuri e soddisfino gli standard prescritti. I datori di lavoro dovranno altresì curare che i lavoratori ricevano una formazione appropriata, tenendo anche conto dei livelli di istruzione e delle differenze linguistiche, e ad essi vengano impartite istruzioni comprensibili in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riguardo alle misure protettive da adottare. Il datore di lavoro dovrà altresì interrompere con effetto immediato ogni operazione che presenti un rischio imminente e grave per la sicurezza e la salute, evacuando i lavoratori in modo appropriato.

L'articolo 8 elenca i diritti e gli obblighi dei lavoratori agricoli, che dovrebbero essere informati e consultati su questioni di sicurezza e salute, inclusi i rischi associati alle nuove tecnologie; partecipare all'applicazione e al riesame delle misure appropriate per garantire sicurezza e salute e poter scegliere rappresentanti competenti negli organi deputati; sottrarsi al pericolo che il loro lavoro rappresenta quando abbiano fondati motivi di temere un rischio imminente e grave per la loro sicurezza e salute, senza subire ritorsioni per questi comportamenti. D'altra parte i lavoratori agricoli e i loro rappresentanti dovranno rispettare le misure di sicurezza e salute prescritte, in cooperazione con i datori di lavoro. Le modalità per l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui in precedenza sono stabilite dalla legislazione nazionale, dall'autorità competente e dai contratti collettivi di lavoro.

Gli articoli 9 e 10 concernono la sicurezza nell'uso di macchinari e attrezzature, e prevedono che la legislazione nazionale o l'autorità competente debbano assicurare che macchinari, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e strumenti manuali siano conformi alle norme di sicurezza riconosciute e siano adeguatamente installati e mantenuti. I datori di lavoro dovreb-

bero garantire che i lavoratori abbiano compreso le informazioni sulla sicurezza fornite, in ordine a macchinari e attrezzature, da produttori e fornitori. Si dovrà altresì prevedere l'utilizzazione di macchine e attrezzature agricole solo per gli scopi di progettazione, salvo che un uso diverso non sia stato ritenuto sicuro in base alla legge e alla prassi nazionale. Macchinari e attrezzature dovranno inoltre essere utilizzati solo da persone qualificate.

L'articolo 11 riguarda la movimentazione e il trasporto di oggetti e prevede che l'autorità competente, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, stabilisca le norme di sicurezza in materia. In nessun caso un lavoratore potrà essere costretto o anche autorizzato a movimentare o trasportare manualmente un carico di peso o natura tali da metterne in pericolo la sicurezza.

Gli articoli 12-14 riguardano la gestione dei prodotti chimici e degli agenti biologici in agricoltura. Ciascuna delle Parti, tramite le rispettive autorità competenti, provvede a un sistema appropriato che fornisca criteri per l'importazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti chimici utilizzati in agricoltura, nonché per il loro eventuale divieto o per la limitazione d'uso. L'autorità competente dovrà inoltre garantire che i produttori, i trasportatori e gli smaltitori di prodotti chimici utilizzati in agricoltura rispettino gli standard di sicurezza e salute, fornendo altresì informazioni appropriate nella/e lingua/e ufficiale/i del Paese. Infine, si dovrà curare l'allestimento di un sistema adeguato per raccogliere, riciclare o smaltire in sicurezza rifiuti chimici e contenitori vuoti di essi, prevenendone l'uso per altri scopi. Sarà anche necessario inserire nella legislazione nazionale o nelle decisioni dell'autorità competente misure preventive e protettive, a livello di ciascuna azienda agricola, per ciò che concerne l'uso di prodotti chimici e la manipolazione dei relativi rifiuti. Infine, la legislazione nazionale dovrebbe limitare al minimo i rischi di infezioni, allergie o avvelenamenti connessi alla manipolazione di agenti biologici. Inoltre, le attività relative al bestiame dovranno

rispettare gli standard di salute e sicurezza nazionali.

L'articolo 15 prevede la conformità ai requisiti di sicurezza tanto della costruzione, quanto della manutenzione e riparazione degli impianti agricoli.

L'articolo 16 concerne i lavoratori giovani, stabilendo (al comma 1) in 18 anni l'età minima per svolgere un lavoro agricolo che per la sua natura rischi di pregiudicare la sicurezza e la salute dei giovani lavoratori. Le tipologie di lavoro di cui al comma 1 sono determinate dalla legislazione nazionale di ciascuna delle Parti o dall'autorità competente designata, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati. È tuttavia prevista una deroga in quanto, sempre dopo la consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, la legislazione nazionale o l'autorità competente possono autorizzare l'esecuzione di un lavoro agricolo quale previsto al comma 1 dall'età di 16 anni. Tuttavia, ciò sarà possibile solo a condizione di fornire in anticipo un'adeguata formazione e nella piena protezione della sicurezza e della salute dei giovani.

Gli articoli 17 e 18 prevedono l'adozione di misure per garantire, rispettivamente, che i lavoratori temporanei e stagionali ricevano lo stesso livello di sicurezza e protezione della salute rispetto ai lavoratori permanenti e per assicurare le speciali esigenze delle lavoratrici agricole in relazione alla gravidanza, all'allattamento e alle funzioni riproduttive.

La procedura concertativa tra l'autorità competente e le organizzazioni datoriali e dei lavoratori interessati, ovvero la legislazione nazionale, dovranno garantire la fornitura di servizi di assistenza sociale adeguati anche ai lavoratori agricoli, senza costi per questi ultimi e inoltre stabilire norme minime di alloggio per i lavoratori tenuti a vivere temporaneamente o permanentemente nell'azienda (articolo 19).

L'articolo 20 stabilisce la necessaria conformità alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi dell'orario di lavoro, del lavoro notturno e dei periodi di riposo dei lavoratori agricoli.

L'articolo 21 concerne la copertura degli infortuni e delle malattie sul lavoro, stabilendo che tale copertura dovrà essere almeno equivalente a quella di cui godono i lavoratori di altri settori.

Gli articoli 22-29, infine, recano le clausole finali della Convenzione. In particolare, le ratifiche saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, la cui registrazione renderà la Convenzione vincolante a tutti gli effetti. L'entrata in vigore della Convenzione è prevista dodici mesi dopo la registrazione delle ratifiche di due Parti.

Per quanto concerne la proposta di legge C. 2666, osserva che il testo si compone di due articoli che recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione n. 184.

Segnala, infine, che la proposta di legge è accompagnata dalla relazione tecnica, in base alla quale si escludono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in seguito alla ratifica della Convenzione n. 184, dal momento che i compiti per attuare la medesima Convenzione, relativi all'ispezione e al monitoraggio, possono rientrare nell'ordinaria flessibilità dell'organizzazione amministrativa competente.

Antonio LOMBARDO (M5S), *relatore*, scusandosi per il suo ritardo, preannuncia che all'esito del ciclo di audizioni che la Commissione svolgerà, presenterà una proposta di parere.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. Atto n. 200 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	74
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute. Atto n. 202 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	76
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute. Atto n. 205 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	78
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 206 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	79
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 210 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	81

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 1° dicembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvi-**

**gionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.**

**Atto n. 200.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 12 dicembre ma che l'atto in

esame è al momento privo del necessario parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Avverte, pertanto, che la Commissione potrà iniziarne l'esame ma non concluderlo fino a quando il predetto parere non sarà trasmesso.

Matteo COLANINNO (IV), *relatore*, illustra brevemente i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame, recante « disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 » (atto del Governo n. 200). Premette che lo schema di decreto legislativo, predisposto in forza della delega al Governo, prevista dall'articolo 24 della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), apporta modifiche alla normativa inerente al mercato interno del gas naturale recata nei decreti legislativi 23 maggio 2000, n. 164 e 1° giugno 2011, n. 93, anche al fine di chiudere la procedura EU-Pilot (2019)9573 ENER aperta nei confronti dell'Italia per mancato attuazione degli obblighi di adempimento stabiliti in particolare dall'articolo 13 del citato regolamento (UE) 2017/1938.

Ricorda che quest'ultimo regolamento, che sostituisce il precedente regolamento (UE) n. 994/2010, prevede ulteriori misure per il rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea, obiettivo strategico per la costruzione di un'Unione dell'energia resiliente. A tal fine, il regolamento assume che, per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento o di interruzione di un'infrastruttura di trasporto del gas naturale, sia necessario prevedere misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento, sia in termini di prevenzione che di reazione alle medesime, assicurando la massima tutela dei clienti protetti nel quadro del meccanismo di solidarietà, così come definiti nel medesimo regolamento. La definizione di tali clienti protetti si rende dunque necessaria alla

luce dell'obbligo degli Stati membri di prestare solidarietà in circostanze estreme e per soddisfare esigenze essenziali. Essa include i clienti civili, e, a determinate condizioni, taluni servizi sociali essenziali e gli impianti di teleriscaldamento. In base a tale impostazione gli Stati membri possono quindi trattare i servizi di assistenza sanitaria, di assistenza sociale essenziale, di emergenza e di sicurezza come i clienti protetti nel quadro della solidarietà, anche quando tali servizi sono erogati da una pubblica amministrazione.

Evidenzia che nell'ottica della reazione coordinata ad eventuali crisi di approvvigionamento di gas naturale, l'articolo 13 del regolamento prevede, in particolare, che gli Stati membri adottino accordi intergovernativi in base ai quali ciascuno Stato potrà chiedere o fornire solidarietà nella fornitura di gas a uno Stato membro direttamente interconnesso, o connesso attraverso un Paese terzo, nel caso in cui una grave situazione di emergenza non consenta di assicurare la fornitura di gas ai propri clienti protetti. Nel caso di specie, l'Italia – come evidenziato anche dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) – potrebbe attivare la misura di solidarietà, in qualità sia di Stato richiedente sia di Stato prestatore, nei confronti di Francia, Germania (tramite la Svizzera), Austria e Slovenia. Lo Stato membro che ha dichiarato l'emergenza è tenuto a compensare economicamente lo Stato che ha attivato i meccanismi di solidarietà, in considerazione di tutti i ragionevoli costi sostenuti da quest'ultimo.

Fa nuovamente presente che nell'anno 2019 è stata aperta nei confronti dell'Italia una procedura di precontenzioso [EU Pilot n. (2019)9573 ENER] per il mancato rispetto delle tempistiche di cui all'articolo 13 del Regolamento. Il 14 maggio 2020 la Commissione europea ha inviato lettere di costituzione in mora (procedura di infrazione n. 2020/2131) ai sensi dell'articolo 258 del TFUE a tutti gli Stati membri dell'Unione europea (ad eccezione di Cipro) e al Regno Unito a causa del mancato adempimento degli obblighi di notifica e dell'applicazione del meccanismo di solida-

rietà. Gli Stati membri interessati hanno avuto a disposizione 4 mesi per rispondere alla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrebbe decidere di inviare pareri motivati.

Sottolinea, quindi, che lo schema di decreto in esame è volto a consentire la piena applicazione delle procedure dettate dal regolamento (UE) 2017/1938, prevedendo le opportune modifiche alla normativa nazionale in materia, contenuta nel decreto legislativo n. 164 del 2000, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e nel decreto legislativo n. 93 del 2011, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale. Inoltre, lo schema tiene conto anche della raccomandazione (UE) 2018/177 della Commissione europea del 2 febbraio 2018, con la quale sono state fornite indicazioni sulle modalità tecniche, amministrative e finanziarie per l'applicazione del citato meccanismo di solidarietà.

Illustrando il contenuto dello schema di decreto all'esame, ricorda che esso consta di 4 articoli, il primo dei quali apporta modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e, in particolare, agli articoli 18, 22 e 28, per inserire la definizione di « clienti protetti nel quadro della solidarietà » – individuandoli nei clienti civili, nei servizi sociali essenziali e nei relativi impianti di teleriscaldamento – nonché per includere, tra i compiti del Ministero dello sviluppo economico, la predisposizione e l'attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà.

L'articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, in particolare, agli articoli 4, 8 e 42, prevedendo, tra l'altro, che sia attribuito al Ministero dello sviluppo economico il compito di stipulare, di concerto con il Dicastero degli affari esteri, gli accordi intergovernativi di solidarietà con gli altri Stati membri finalizzati a prevenire interruzioni delle forniture di gas naturale, nonché il compito

di stabilire, sentita l'ARERA, le modalità di calcolo delle compensazioni da esigere dagli Stati membri verso i quali sono attivate le misure di solidarietà, sulla base dei criteri definiti nella citata raccomandazione (UE) 2018/177.

L'articolo 3 stabilisce le sanzioni amministrative nei casi di violazione, da parte delle imprese operanti nel gas naturale, degli obblighi di notifica e di informazione previsti ai paragrafi 6 e 7 dell'articolo 14 dello regolamento. L'articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che i costi dell'eventuale attivazione delle misure a vantaggio dei clienti italiani protetti dalla solidarietà sono a carico del sistema del gas naturale nell'ambito della fornitura commerciale.

In conclusione, considerata la necessità di adottare il provvedimento in esame anche al fine di chiudere la procedura aperta nei confronti dell'Italia e rilevato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, preannuncia il suo orientamento favorevole, che potrà essere confermato a seguito del ricevimento del prescritto parere da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute.**

**Atto n. 202.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente e relatore*, avverte che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 12 dicembre ma che l'atto in esame è al momento privo del necessario parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che, pertanto, che la Commissione potrà iniziarne l'esame ma non concluderlo fino a quando il predetto parere non sarà trasmesso.

Avverte, inoltre, che svolgerà la relazione al posto della relatrice, Leda Volpi, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna. Illustrando il provvedimento in titolo osserva, quindi, che la Commissione è chiamata ad esaminare nella seduta odierna quattro schemi di decreto legislativo (atti del Governo numeri 202, 205, 206 e 210) inerenti a materie tra loro strettamente connesse, volte all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

I quattro schemi di decreto in questione vengono emanati in attuazione di quanto previsto all'articolo 12 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli e altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione europea sugli alimenti e sui mangimi e della normativa sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Passando all'esame dell'atto in oggetto, concernente l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci provenienti da Paesi terzi, segnala che esso è volto ad adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontiera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale.

In particolare, con il provvedimento vengono istituiti i posti di controllo frontalieri (PCF) ai quali sono trasferite le compe-

tenze dei posti di ispezione frontiera (PIF) e degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute. Dal punto di vista organizzativo, gli attuali PIF assumeranno le competenze attribuite dalla normativa europea ai PCF sui controlli degli alimenti di origine animale e dei materiali a contatto con gli alimenti, disciplinati dal citato regolamento (UE) 2017/625, mentre gli USMAF manterranno una serie di attività di controllo su persone, mezzi e altre tipologie di merce di interesse sanitario.

Lo schema di decreto legislativo, accorpando le attività dei PIF e degli USMAF all'interno dei PCF, intende pertanto razionalizzare le attività di controllo, al fine di consentire agli operatori di avere un unico ufficio di riferimento territoriale nonché un solo sistema informativo di riferimento – il sistema TRACES NT (*TRAdE Control and Expert System New Technology*) – messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione europea, che gestisce l'informatizzazione delle segnalazioni di arrivo di animali e merci nonché la registrazione delle attività di controllo dei PCF.

Relativamente all'articolo 1, fa presente che esso istituisce i posti di controllo frontalieri (PCF) del Ministero della salute ai quali vengono affidati i controlli ufficiali sulle partite di animali e merci destinate all'importazione nell'Unione europea; per quanto concerne invece le attività di controllo sulle merci a rischio meno elevato, queste sono organizzate attraverso controlli periodici effettuati sulla base di un piano di monitoraggio nazionale.

Quanto all'articolo 2 evidenzia che esso concerne l'organizzazione dei controlli e fissa le disposizioni per la notifica preventiva delle partite di animali e merci attraverso il già citato sistema informativo dell'Unione TRACES, per l'esecuzione dei controlli (documentali, di identità, fisici e di laboratorio), nonché per le azioni da intraprendere in caso di riscontri di non conformità.

L'articolo 3 disciplina gli animali e le merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri: la disposizione concerne alcune categorie di animali e merci

che in base dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2017/625 sono esentate dai controlli ufficiali in quanto destinate a particolari usi e non all'immissione in commercio (tra cui campioni commerciali, animali e merci destinati a scopi scientifici, merci destinate a consumo personale in bagagli di viaggiatori, piccole partite di merci spedite a persone fisiche, animali da compagnia, ecc.).

Fa presente che l'articolo 4 è dedicato alla designazione dei posti di controllo frontalieri nonché all'adeguamento e alla manutenzione delle strutture e prevede obblighi per gli enti gestori e le società concessionarie di porti e aeroporti sedi di PCF di mettere a disposizione le aree e le strutture adeguate per l'insediamento di tali uffici.

Sottolinea, quindi, che all'articolo 5 sono previste specifiche fattispecie sanzionatorie, di carattere amministrativo pecuniario, in caso di violazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame. L'articolo 6 dispone, a far data dall'entrata in vigore dello schema di decreto, l'abrogazione dei decreti legislativi n. 93 del 1993 (Attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea) e n. 80 del 2000 (Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi).

Ricorda, infine, che gli articoli 7 e 8 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e disposizioni finali che prevedono la possibilità, con decreto del Ministro della salute, di adottare le modalità tecniche per l'organizzazione delle attività di controllo dei posti di controllo frontalieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse**

**competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute.**

**Atto n. 205.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATELLI, *presidente e relatore*, avverte che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 12 dicembre ma che l'atto in esame è al momento privo del necessario parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che, pertanto, che la Commissione potrà iniziarne l'esame ma non concluderlo fino a quando il predetto parere non sarà trasmesso.

Avverte, inoltre, che svolgerà la relazione al posto della relatrice, Leda Volpi, impossibilitata ad essere presente alla seduta. Illustra, quindi, il provvedimento in titolo e, richiamando quanto premesso in sede di esame dell'atto del Governo n. 202, ricorda che anche l'atto del Governo n. 205 reca uno schema di decreto legislativo attuativo del regolamento (UE) 2017/625, che origina dal medesimo provvedimento di delega (legge di delegazione europea per il 2018); in particolare questo concerne i controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea, nonché le connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) del Ministero della salute.

Osserva che lo schema di decreto legislativo, in continuità con la normativa attuale, mantiene le competenze sulla filiera dei controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea in capo agli UVAC del Ministero della salute; anche le aziende sanitarie competenti continueranno a svolgere, in coordinamento con gli UVAC, alcune attività di controllo.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa al provvedimento, « la necessità di mantenere in capo agli UVAC la compe-

tenza delle attività di controllo di animali e merci provenienti da altri Stati membri nasce dall'evidenza che molte di queste competenze istituzionali rientrano a pieno titolo nelle attività di profilassi internazionale », materia che la Costituzione affida in via esclusiva allo Stato e che, pertanto, non può essere demandata al livello regionale. Il ruolo degli UVAC emergerebbe in maniera evidente « proprio in occasione di quelle emergenze di sanità animale e sanità pubblica veterinaria all'interno dell'UE che necessitano di un'azione uniforme del Servizio sanitario nazionale ».

Fa presente che lo schema in oggetto è composto da 7 articoli. L'articolo 1 attribuisce al Ministero della salute il compito di organizzare e coordinare i controlli di cui al regolamento (UE) 2017/625 tramite i già citati uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC).

L'articolo 2 dispone in materia di organizzazione dei controlli e prevede che gli operatori che ricevono, da altri Stati membri, animali e merci soggette a controllo veterinario come primi destinatari materiali, sono tenuti alla registrazione presso gli UVAC e alla segnalazione di ogni partita. Per le relative procedure si fa riferimento a quelle previste dal sistema informativo del Ministero della salute e già utilizzate dagli UVAC e dagli operatori destinatari degli animali e delle merci provenienti da altri Paesi dell'Unione.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 3 detta le disposizioni per l'esecuzione dei controlli adeguandole all'attuale organizzazione sanitaria nazionale, che individua negli UVAC e nelle aziende sanitarie competenti per territorio l'autorità competente per l'effettuazione dei controlli sanitari sugli animali e le merci commercializzate sul territorio nazionale. Con specifico riferimento ai controlli che prevedono campionamenti, analisi, prove o diagnosi su animali e merci provenienti dagli altri Stati membri, si prevede poi che gli UVAC e i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio debbano assicurare all'operatore commerciale il diritto ad una controperizia, a proprie spese.

Ricorda poi che l'articolo 4 reca le sanzioni amministrative applicabili per la mancata segnalazione di arrivo della partita di animali e merci; una sanzione ulteriore è prevista per l'operatore che non ottempera alle disposizioni impartite dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari o dall'azienda sanitaria competente per territorio. Inoltre, per l'operatore che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni accertate in modo definitivo, si prevede che sia assoggettato alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi.

Fa quindi presente che l'articolo 5 dispone una serie abrogazioni, mentre l'articolo 6, che reca le disposizioni finali, rinvia ad apposito decreto del Ministro della salute per la definizione delle procedure tecniche per l'attuazione dei controlli di cui all'articolo 3. Infine, ricorda che l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

**Atto n. 206.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente e relatore*, avverte che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 12 dicembre ma che l'atto in esame è al momento privo del necessario parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che, pertanto, che la Commissione potrà iniziarne l'esame ma non concluderlo fino a quando il predetto parere non sarà trasmesso.

Avverte, inoltre, che anche in tal caso svolgerà la relazione al posto della relatrice, Leda Volpi, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna. Illustra, quindi, il provvedimento in titolo e, richiamando quanto premesso in sede di esame dell'atto del Governo n. 202, ricorda che anche l'atto del Governo n. 206 reca uno schema di decreto legislativo attuativo del regolamento (UE) 2017/625, che origina dal medesimo provvedimento di delega (legge di delegazione europea per il 2018). In particolare l'atto del Governo in oggetto riguarda il tema dei controlli su alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, prodotti fitosanitari e pesticidi, protezione contro gli organismi nocivi per le piante, prodotti biologici, denominazioni protette o specialità tradizionali. Vengono pertanto individuate quali autorità competenti il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF). Lo schema di decreto reca altresì disposizioni in materia di cooperazione ed assistenza amministrativa tra le varie amministrazioni, negli ambiti di rispettiva competenza, nell'ottica di una maggiore efficienza e trasparenza dei controlli.

Per quanto riguarda il testo del provvedimento, composto di 14 articoli, fa presente che l'articolo 1 definisce le finalità del decreto legislativo, mentre l'articolo 2 designa le Autorità competenti e gli organi di controllo, partendo dalle amministrazioni centrali, individuate nei Ministeri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, alle amministrazioni locali, con l'individuazione delle competenze di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e Aziende sanitarie locali.

L'articolo 3 disciplina il procedimento di adozione del Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP), con la finalità di descrivere il sistema dei controlli ufficiali lungo l'intera filiera alimentare, verificando così la corretta applicazione della legislazione comunitaria. In questo conte-

sto, il Ministero della salute individua modalità e strumenti condivisi e coordina le autorità competenti (regioni, province autonome, aziende sanitarie locali) responsabili dei controlli ufficiali nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, dello schema in esame.

Segnala che, in base all'articolo 4, le Autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli stabilimenti e le attività dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, dello schema, in base alla categoria di rischio assegnata. Il Ministero della salute esercita le attribuzioni in tali settori in qualità di Autorità competente a garantire la sicurezza e la conformità alla normativa degli alimenti venduti a distanza mediante canali telematici e può disporre la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato. Al fine dell'adozione di provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, l'articolo 5 dispone che l'Autorità competente valuti le non conformità derivanti dal mancato rispetto di procedure e requisiti che, qualora non completamente ottemperati, possono comportare un rischio per la salute umana o animale e, qualora sia necessario, possa anche procedere a sequestro amministrativo.

Evidenzia che l'articolo 6, in materia di obblighi degli operatori, prevede che questi debbano garantire alle autorità competenti l'accesso: alle attrezzature, ai mezzi di trasporto e ai locali; ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni; agli animali e alle merci sotto il loro controllo; ai propri documenti.

Fa presente che agli articoli 7 e 8 sono previste norme in materia, rispettivamente, di controperizie e di controversie, mentre all'articolo 9 vengono individuati i laboratori ufficiali che effettuano analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e durante le altre attività ufficiali. L'articolo 10 concerne i laboratori nazionali di riferimento (LNR) per alimenti, mangimi e sanità animale, da individuare da parte del Ministero della salute, e si introducono disposizioni riguardanti la gestione dei microrganismi patogeni isolati

nelle attività di controllo ufficiale, nonché il sequenziamento del relativo genoma in particolari situazioni epidemiologiche.

Fa inoltre presente che l'articolo 11 reca disposizioni in materia di navi officina e di navi frigorifero, mentre l'articolo 12, al fine di assicurare il completamento del sistema informatico di tracciabilità dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi, dispone che a far data dal 28 gennaio 2022 le registrazioni dei medicinali veterinari somministrati agli animali destinati alla produzione di alimenti e agli animali d'azienda, nonché le registrazioni da effettuare a cura dei veterinari, avvengono esclusivamente in formato elettronico.

Segnala, infine, che l'articolo 13 prevede modifiche ed abrogazioni di norme vigenti che acquisteranno efficacia dall'entrata in vigore del decreto e che l'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

**Atto n. 210.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente e relatore*, avverte che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 12 dicembre e che come per i precedenti atti del Governo il provvedimento è al momento privo del necessario parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che, pertanto, che la Commissione potrà iniziarne l'esame ma non concluderlo fino a quando il predetto parere non sarà trasmesso.

Avverte, inoltre, che svolgerà la relazione al posto della relatrice, Leda Volpi, impossibilitata ad essere presente alla seduta. Ricorda, quindi, che anche il provvedimento in titolo reca uno schema di decreto legislativo attuativo del regolamento (UE) 2017/625, che origina dal medesimo provvedimento di delega (legge di delegazione europea per il 2018): con esso si interviene in materia di revisione della disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, provvedendo in particolare a fissare la tipologia e gli importi delle tariffe poste a carico degli operatori per l'espletamento dei controlli eseguiti su animali, alimenti e mangimi.

Fa presente che il testo è composto da 23 articoli e relativi allegati nei quali sono riportate le tabelle per il calcolo delle tariffe e le modalità di applicazione delle stesse. Segnala che le tipologie e gli importi delle tariffe sono stati inseriti negli allegati al fine di consentirne la modifica in modo agevole, qualora ciò si rendesse necessario nel corso del tempo.

Il provvedimento, nello specifico, reca disposizioni inerenti alla copertura dei costi dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (UE) 2017/625 nelle seguenti aree: gli alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti; i mangimi e la loro sicurezza; la salute animale; i sottoprodotti di origine animale; il benessere degli animali; le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento, consistente nella determinazione delle modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari. Rientra nell'oggetto dello schema anche la

determinazione della tariffa per l'ispezione negli specifici casi di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta. Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e il relativo importo è destinato alle autorità competenti e agli altri enti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 14 e 15 dello schema. Si attribuisce, inoltre, la facoltà al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome – limitatamente ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali per i quali non siano previste tariffe armonizzate nello schema in esame – di determinare proprie tariffe, nel rispetto del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625. In base al comma 6, sono esclusi dall'applicazione delle tariffe gli enti del Terzo settore, e le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della protezione civile. Inoltre, i successivi commi 7 e 8 prevedono un'esclusione parziale, ossia concernente solo alcune tariffe, in favore degli operatori che effettuano « produzione primaria » e « operazioni associate ».

L'articolo 2 reca le definizioni utilizzate nel provvedimento, mentre l'articolo 3 stabilisce le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute eseguiti presso i posti di controllo frontaliero e altri punti di controllo.

Evidenzia poi che l'articolo 4 individua le tariffe per i controlli ufficiali di competenza del Ministero della salute sulle navi officina, navi frigorifero e navi *reefer vessel* e per gli atti di riconoscimento delle suddette navi da parte dello stesso dicastero, mentre l'articolo 5 definisce le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l'esportazione, compresa la verifica dei requisiti richiesti dai Paesi terzi.

Fa presente che l'articolo 6 individua le tariffe per i controlli e le altre attività ufficiali svolte dalle aziende sanitarie locali relativi ai macelli, agli stabilimenti di lavorazione della selvaggina, agli stabilimenti di sezionamento di carni, a quelli di produzione di latte o di produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e

dell'acquacoltura, mentre l'articolo 7 definisce le tariffe per le ispezioni effettuate dal veterinario in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

All'articolo 8 vengono invece introdotte disposizioni per la maggiorazione delle tariffe da applicarsi ai controlli ufficiali quando questi sono effettuati extraorario ovvero nei giorni festivi, mentre l'articolo 9 concerne i controlli ufficiali originariamente non programmati, nonché i controlli ufficiali e altre attività ufficiali richiesti dagli operatori ed effettuati dall'azienda sanitaria locale.

Fa inoltre presente che l'articolo 10 reca disposizioni in materia di tariffe per il controllo ufficiale e le altre attività ufficiali su base oraria, l'articolo 11 concerne gli importi delle tariffe relative alla richiesta di esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale, mentre gli articoli 12 e 13 definiscono le modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte, rispettivamente, del Ministero della salute e delle aziende sanitarie locali. L'articolo 14 stabilisce la ripartizione degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe per i controlli e le altre attività ufficiali, eseguiti dai posti di controllo frontaliere e dai punti di controllo, tra Stato e laboratori ufficiali che effettuano le analisi di laboratorio mentre l'articolo 15 concerne la ripartizione delle tariffe riscosse dall'azienda sanitaria locale in relazione al livello di compartecipazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali. Evidenzia, altresì, che l'articolo 16 disciplina le modalità di rendicontazione delle somme riscosse, l'articolo 17 reca le disposizioni inerenti ai provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento delle tariffe, mentre l'articolo 18 stabilisce la procedura con cui effettuare l'aggiornamento e la modifica degli allegati, prevedendo l'emanazione di decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, sulla base del costo effettivo del servizio.

Da ultimo, segnala l'articolo 19, il quale prevede che il Ministero della salute, nell'ambito della relazione da presentare alla Commissione europea, entro il 31 agosto di ogni anno, nelle materie di cui al regolamento (UE) 2017/6258, indichi anche un *link* ad una pagina *web* del Ministero stesso in cui siano riportate le informazioni pubbliche di cui all'articolo 85 del citato regolamento, relative: al metodo e ai dati utilizzati per stabilire tariffe o diritti; all'importo delle tariffe o dei diritti applicati per ciascuna categoria di operatori e per cia-

scuna categoria di controlli ufficiali o altre attività ufficiali; alla composizione dei costi *ex* articolo 81 del regolamento.

Infine, ricorda che gli articoli 20 e 21 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e una serie di abrogazioni normative.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

### **sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

#### *S O M M A R I O*

COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA .....	84
---	----

#### **COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TE- STIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA**

*Martedì 1° dicembre 2020. – Coordina-  
trice: Piera AIELLO (Misto).*

Il Comitato si è riunito dalle 14 alle  
15.18.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul sistema bancario e finanziario

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	85
Audizione dell'Amministratore Delegato di Prelios Credit Servicing Spa, Riccardo Serrini, in merito ai modelli di business degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP (Svolgimento e conclusione) .....	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	86

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 1° dicembre 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.*

#### La seduta comincia alle 12.10.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in via sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

**Audizione dell'Amministratore Delegato di Prelios Credit Servicing Spa, Riccardo Serrini, in merito ai modelli di business degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione. Avverte che le eventuali richieste di segretazione dovranno limitarsi allo stretto necessario ed essere possibilmente formulate nella parte finale della seduta.

Riccardo SERRINI, *Amministratore Delegato di Prelios Credit Servicing Spa*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì alla Commissione documentazione in parte segretata.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Daniele PESCO (M5S) e Elio LANNUTTI (M5S), ai quali risponde Riccardo SERRINI, *Amministratore Delegato di Prelios Credit Servicing Spa*.

Carla RUOCCO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Carla RUOCCO, *presidente*, dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 1° dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.10 alle 13.35.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulla morte di Giulio Regeni

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	87
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	87
Audizione di Riccardo Pisillo Mazzeschi e Sergio Marchisio, docenti di diritto internazionale (Svolgimento e conclusione) .....	87

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 1° dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.50 alle 14.25.

#### AUDIZIONI

*Martedì 1° dicembre 2020 – Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché via *streaming* sulla *web-tv* della Camera, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Comunica, quindi, che nella seduta del 25 novembre scorso l'Assemblea ha appro-

vato la delibera di proroga del termine dei lavori della Commissione.

A seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza da lui convocata d'urgenza – alla luce del comunicato congiunto diramato ieri dalle procure di Roma e del Cairo – ed appena conclusasi, segnala altresì l'unanime valutazione dei gruppi circa l'esigenza che il Governo assuma un'iniziativa politica che sia coerente con l'impegno assunto con la famiglia Regeni e con tutta l'opinione pubblica per la ricerca della verità e della giustizia.

**Audizione di Riccardo Pisillo Mazzeschi e Sergio Marchisio, docenti di diritto internazionale.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, comunica che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste né parti segrete né votazioni. Formula al riguardo alcune raccomandazioni preliminari in considerazione del fatto che la nuova disciplina viene applicata per la prima volta.

Introduce brevemente l'audizione.

Riccardo PISILLO MAZZESCHI e Sergio MARCHISIO, *docenti di diritto internazionale*, svolgono una relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Massimo UNGARO (IV) ed Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ai quali replicano Riccardo PISILLO MAZZESCHI e Sergio MARCHISIO, *docenti di diritto internazionale*.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia i professori Pisillo Mazzeschi e Marchisio per il prezioso contributo fornito ai lavori della Commissione. Nel comunicare un'integrazione ricevuta dal senatore Renzi in ordine alla risposta ad una domanda formulatagli nell'audizione della scorsa settimana, dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### II Giustizia

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	3
<i>ALLEGATO 1 (Emendamento 1.1 costa)</i> .....	11
<i>ALLEGATO 2 (Relazione approvata)</i> .....	12
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	10
AVVERTENZA .....	10
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	10

### III Affari esteri e comunitari

#### INTERROGAZIONI:

5-04800 Billi: Sulla riapertura di un Consolato a Manchester .....	15
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	21
5-05030 Grande: Sulla ripresa dei programmi di accoglienza in Italia per minori bielorussi .	15
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	22

#### RISOLUZIONI:

7-00161 Delmastro delle Vedove: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela.	
7-00163 Orsini: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela.	
7-00442 Delmastro delle Vedove: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela.	
7-00574 Quartapelle Procopio: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela.	
7-00561 Formentini: Sugli sviluppi della situazione in Venezuela ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	16
7-00118 Delmastro delle Vedove: Sulle iniziative bilaterali tra Italia e Venezuela a sostegno dei connazionali.	
7-00204 Quartapelle Procopio: Sulle iniziative bilaterali tra Italia e Venezuela a sostegno dei connazionali ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	18

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2757 Governo e parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3</i> ) .....	20
<i>ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)</i> .....	23
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	20
---	----

#### **IV Difesa**

##### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	25
-----------------------------------	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016. C. 2631 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> )	25
---	----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	27
-----------------------------------	----

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica. Atto n. 223 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	27
---	----

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2020, relativo all'acquisizione di un veicolo tattico multiruolo per le operazioni speciali. Atto n. 224 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	30
--	----

#### **VI Finanze**

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica. C. 1973 Fragomeli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	32
---	----

ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	33
--	----

#### **VII Cultura, scienza e istruzione**

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge di delegazione – Parere favorevole sulla Relazione consuntiva</i> ) .....	38
--	----

ALLEGATO ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	41
---	----

#### **VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2020, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 218 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	44
---	----

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul rapporto per il 2020 « Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione » .....	47
--	----

ALLEGATO ( <i>Nota di sintesi</i> ) .....	48
---	----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana gestori aeroporti (Assaeroporti) e dell'Associazione dei porti italiani (Assoporti) sul trasporto dei vaccini contro il COVID-19 .....	52
--	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Costruzioni aeronautiche Tecnam Spa, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2493 Bendinelli, recante « Disciplina del volo da diporto o sportivo » .....	52
---	----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020) 682 final).	
Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2020) 246 final) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	53

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	58
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	60
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	61
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	59

**XIII Agricoltura**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 211 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	62
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89ª sessione. C. 2666 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	70
---	----

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. Atto n. 200 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	74
--	----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute. Atto n. 202 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	76
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute. Atto n. 205 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	78
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 206 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	79
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 210 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	81
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA .....	84
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO</b>	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	85
Audizione dell'Amministratore Delegato di Prelios Credit Servicing Spa, Riccardo Serrini, in merito ai modelli di business degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	86
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	87
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	87
Audizione di Riccardo Pisillo Mazzeschi e Sergio Marchisio, docenti di diritto internazionale ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	87

